AGGIORNATO AL 15/09/2022
DELIBERA N. 279

FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

STATUTO

CONI Copia conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

STATUTO
DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DANZA SPORTIVA

TITOLO I
COSTITUZIONE, SCOPI

Articolo 1 - Costituzione e scopi

1. La Federazione Italiana Danza Sportiva (di seguito FIDS) è un'associazione senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato ai sensi del D. Lgs 242/199 e s.m.i., costituita, nell'ambito del rapporto federativo con il C.O.N.I., Organi rappresentativo della comunità sportiva nazionale, allo scopo di promuovere, organizzare, regolamentare e sviluppare in Italia, in ogni fascia di età e di popolazione, la danza sportiva in tutte le sue forme e manifestazioni, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione vigente ed in armonia con gli indirizzi e con le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito CONI) e del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito CIO). Essa è confederata al CONI quale organo rappresentativo della comunità sportiva nazionale. Il suo ordinamento interno è disciplinato dal presente statuto e dai Regolamenti Federali.
2. La FIDS è costituita dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche ad essa affiliate (di seguito anche ASA) che operano senza fini di lucro e su base volontaristica nel campo della danza sportiva, nelle forme e con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti federali.
3. La FIDS, riconosciuta con delibera del Consiglio Nazionale del CONI nella riunione del 26 giugno 2007 quale Federazione Sportiva Nazionale e con delibera del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) nella riunione del 22 febbraio 2009 quale Disciplina Sportiva paralimpica svolge attività sportiva dilettantistica nel rispetto dei principi contenuti nella Carta Olimpica e in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi delle rispettive federazioni internazionali, purché non in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CIO, del CONI e del CIP.
4. Alla FIDS è riconosciuta autonomia tecnica organizzativa e di gestione sotto la vigilanza del CONI.
5. La FIDS è riconosciuta dal CONI come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia lo sport della danza sportiva, anche nelle sue forme derivate, e come esclusivo rappresentante per l'Italia nel settore, in campo nazionale ed internazionale.
6. La FIDS aderisce alla World DanceSport Federation (WDSF), quale Federazione Sportiva Internazionale riconosciuta dal CIO.
7.La FIDS, inoltre, persegue l'obiettivo dell'unificazione in Italia, sotto la propria egida, di tutte le discipline della danza sportiva. Aderisce pertanto alla World Rock'n'Roll Confederation (WRRC) ed alla International Dance Organization (IDO), delle quali riconosce, accetta ed applica le norme statutarie e regolamentari sempre che non siano in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
La FIDS si propone inoltre di aderire ad ogni eventuale altra organizzazione sportiva sovranazionale che abbia finalità affini alle proprie, sempreché i relativi ordinamenti non risultino in contrasto con i regolamenti, le deliberazioni e gli indirizzi del CIO e del CONI.
8. La FIDS è inoltre riconosciuta dal CIP come l'unico organismo legittimato a disciplinare in Italia lo sport della danza sportiva paralimpica, anche nelle sue forme derivate, e, attraverso il CIP, è riconosciuta dall'International Paralympic Committee (IPC) come unica rappresentante in Italia relativamente alla disciplina della danza sportiva paralimpica.
9. La FIDS persegue le sue finalità istituzionali in ossequio ai principi di democrazia interna e di uguaglianza e pari opportunità, con esclusione di ogni forma di violenza, xenofobia e di discriminazione razziale, religiosa e politica.
10. La FIDS garantisce la partecipazione degli atleti e dei tecnici all'attività federale.
11. La FIDS attua i principi stabiliti dal CONI per la tutela della salute degli atleti nonché per prevenire e reprimere l'uso di sostanze e di metodi che possano alterare le naturali prestazioni fisiche degli atleti nello svolgimento dell'attività agonistico-sportiva. La FIDS aderisce incondizionatamente alle Norme Sportive Antidoping del CONI.
12. La FIDS intrattiene rapporti di leale collaborazione con le autorità pubbliche e coopera con esse ai programmi di promozione e sostegno della danza sportiva in Italia, di cui cura e sostiene anche le finalità e potenzialità di promozione, assistenza ed utilità sociale nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.
13. La FIDS sovrintende, cura e regolamenta la pratica della danza sportiva per gare individuali e di squadra (duo, coppia, etc.), incardinate nei seguenti settori e normate dal Regolamento dell'Attività Sportiva Federale:

- Breaking;
- Danze Internazionali:
  - Danze Standard (Valzer Inglese, Tango, Valzer Viennese, Slow Foxtrot, Quick Step), Danze Latino Americane (Samba, Cha Cha Cha, Rumba, Paso Doble, Jive), Combinata danze standard e latino americane, Show Freestyle Danze Standard e Latino Americane, Formazioni Danze Standard e Latino Americane;
  - Danze Caraibiche (Salsa, Salsa portoricana/on2/new york style, Salsa cubana/cuban style), Merengue, Bachata, Shine, Caribbean Show Dance, Rueda, Hustle/Disco Fox/Disco Swing, Danze Argentine (Tango

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

argentino, Vals, Milonga, Tango Escenario);
- Danze Jazz (Rock'n'Roll tecnico e acrobatico, Boogie Woogie, Formazioni);

- Danze Nazionali: Liscio (Mazurka, Valzer Viennese, Polka), Ballo da Sala (Valzer Lento, Tango, Foxtrot), Combinata Nazionale Liscio e Ballo da sala;
- Danze Regionali: Liscio Tradizionale, Danze Folk Romagnole e Danze Filuzziane (Mazurca, Valzer e Polka), Folk Show Dance, Folk Show Team, Frusta romagnola;
- Danze Accademiche: Danza classica, Modern contemporary, Jazz Dance, Show Dance;
- Danze Coreografiche: Latin Style, Freestyle in modalità tecnica, sincronizzato, coreografico, show e battle;
- Danze Street e Pop Dance: Hip Hop, Hip Hop Battle, Electric Boogie/Popping, Street Dance Show, Disco Dance, Disco Dance Freestyle (acrobatica), Disco Show, Gruppi;
- Danze Etniche, Popolari e di Carattere: Danze Orientali/Belly dance (folk oriental dance, show oriental dance), Flamenco, Tip Tap/Tap Dance, Country Western, Danze Afrolatine;
- Cheerleading e Cheerdance;
- Danze Paralimpiche.

14. La FIDS si prefigge di:
    a) promuovere, sviluppare, organizzare e disciplinare nel territorio nazionale la danza sportiva, sia per i normodotati sia, di concerto con il Comitato Italiano Paralimpico, per i diversamente abili;
    b) partecipare a campionati e a competizioni agonistiche di carattere internazionale in rappresentanza dello sport italiano, curando la preparazione di alto livello degli atleti chiamati a far parte delle squadre Nazionali;
    c) esaltare i valori dello Sport quali lealtà, correttezza e probità, e contrastare ogni forma di illecito sportivo, di frode sportiva e di corruzione;
    d) prevenire e reprimere il ricorso a metodi e sostanze che alterino le prestazioni fisiche degli atleti nelle attività sportive, in adesione incondizionata alle Norme Sportive antidoping;
    e) promuovere la cultura del fair play e combattere ogni forma di discriminazione (razziale, religiosa, sessuale, ecc.) e di violenza, sia fisica che verbale, nello sport;
    f) partecipare a progetti di ricerca applicata allo sport, formare quadri e tecnici federali qualificati per il conseguimento di risultati agonistici di alto livello.
15. Per il raggiungimento dei suoi scopi la FIDS può:
    a) promuovere ed organizzare l'edizione anche telematica di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
    b) promuovere, organizzare e gestire, sia direttamente che mediante sovvenzioni, corsi di formazione tecnica anche in forma audiovisiva;
    c) aderire ad enti, associazioni, organismi privati o pubblici, nazionali ed internazionali, con scopi uguali, affini o complementari ai propri;
    d) costituire, assumere interessenze o partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali per l'esercizio di attività economiche inerenti ai propri scopi, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
    e) svolgere qualunque altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, e finanziaria necessarie o utili al raggiungimento degli scopi e attinenti ai medesimi, sia direttamente che indirettamente, nel rispetto del principio dell'assenza del fine di lucro;
    f) cedere diritti televisivi, diritti di immagine e spazi pubblicitari e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione della danza sportiva;
    g) incentivare - ovvero assumere in via diretta - la costruzione e la gestione di impianti sportivi idonei alla pratica della danza sportiva.

Articolo 2 - Durata e sede

La FIDS ha durata illimitata ed ha sede legale in Roma.

Articolo 3 - Compiti e funzioni

1. La FIDS svolge nel territorio nazionale e sul piano internazionale ogni attività connessa, direttamente o indirettamente, alla promozione, organizzazione, regolamentazione e sviluppo della danza sportiva, ivi inclusa la partecipazione a competizioni e l'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, la FIDS esercita in particolare le seguenti funzioni:
    a) la cura delle relazioni sportive internazionali;
    b) la disciplina sportiva e la gestione tecnico-organizzativa ed economica delle rappresentative nazionali;
    c) l'attività di garanzia con particolare riferimento alla giustizia sportiva e agli ufficiali di gara;
    d) la disciplina e la fissazione degli obiettivi programmatici dell'attività tecnica, giovanile e scolastica;
    e) la tutela medico-sportiva e la prevenzione e repressione dell'uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche degli atleti;
    f) la disciplina dell'affiliazione alla FIDS di società e associazioni sportive nonché il tesseramento delle

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

persone fisiche;
g) detta i criteri per il riconoscimento delle specialità sportive organizzate e disciplinate dalla FIDS;
h) detta le regole della danza sportiva tenuto conto delle varie specialità che fanno parte del movimento della danza sportiva, in aderenza alle norme delle Federazioni Internazionali cui aderisce;
i) definisce l'ordinamento dei campionati federali, i criteri di formulazione delle classifiche e di omologazione dei risultati; ai vincitori dei campionati organizzati dalla federazione su scala nazionale, regionale, provinciale o con altri riferimenti geografici, la FIDS assegna il titolo ufficiale di "Campione" della rispettiva categoria, classe e specialità di danza sportiva e ratifica gli accessi, le promozioni e i passaggi tra le varie classi sportive;
j) presiede direttamente alla formazione delle rappresentative nazionali e ne fissa il programma di gare internazionali, nel rispetto dei calendari già predisposti dalle federazioni internazionali cui è affiliata.
k) promuove attività ludiche, ricreative, agonistiche e promozionali di danza sportiva, di formazione ed aggiornamento tecnico, anche in collaborazione con gli Enti pubblici e privati, nonché con Autorità Statali, ed Enti Locali, tenendo conto dei ruoli e delle competenze di ciascuno.

3. L'attività sportiva si articola attraverso distinti settori, tenuto conto delle esigenze di rilevanza economica, tecnica e organizzativa del movimento sportivo.
In particolare, oltre all'attività sportiva agonistica dilettantistica, con appositi regolamenti emanati dal Consiglio Federale in armonia con le leggi dello stato nonché con le norme e le direttive del CONI, e del CIO sono disciplinati:
a) il settore amatoriale;
b) il settore giovanile e scolastico, sulla base dei criteri distintivi stabiliti dal Consiglio Federale.

La FIDS garantisce un costante equilibrio di diritti e doveri tra i suddetti settori di attività sportiva, nonché tra le diverse categorie nell'ambito degli stessi.
4. La Federazione garantisce mediante apposite norme regolamentari e nel rispetto dei principi fondamentali del CONI e della legge, la tutela delle atlete madri in attività, per tutto il periodo della maternità e fino al loro rientro effettivo all'attività agonistica, garantendo loro, se richiesto, per il tempo massimo di due anni dalla cessazione dell'attività, il vincolo con la società di appartenenza e la conservazione della classe di merito maturata a quel momento.

TITOLO II
I SOGGETTI DELLA FEDERAZIONE
CAPO I - GLI AFFILIATI

Articolo 4 - Soggetti affiliati
1. Per entrare a far parte della FIDS le società ed associazioni sportive di cui all'articolo 1 devono presentare domanda di affiliazione nei termini e secondo le modalità stabilite dal Regolamento Organico vigente, provvedendo al pagamento della relativa quota nella misura annualmente fissata dal Consiglio Federale.
2. Sulle richieste di affiliazione è competente a decidere il Consiglio Federale.
3. Il riconoscimento ai fini sportivi delle ASA avviene ad opera del Consiglio Federale della FIDS, se ed in quanto a ciò delegato dal Consiglio Nazionale del CONI
4. Il riconoscimento e l'affiliazione delle associazioni polisportive hanno luogo per la singola sezione che pratica la danza sportiva.

Articolo 5 - Requisiti per l'affiliazione
1. Le società ed associazioni sportive dilettantistiche possono essere affiliate a condizione che i loro statuti rispettino i requisiti previsti dall'articolo 90, comma 18, della L. n. 289/2002 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli statuti e le modifiche allo statuto, da sottoporre al Consiglio Federale per la relativa approvazione - se delegato dalla Giunta Nazionale del CONI così come il cambio di sede o di recapito postale, devono essere trasmesse alla Federazione entro il termine di 20 giorni dalla data della relativa approvazione.
3. I requisiti e le procedure per l'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 6 - Doveri degli affiliati
1. Gli affiliati, sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri dirigenti, soci tesserati della FIDS, le norme contenute nel presente Statuto e nei regolamenti federali ed a rispettare e far rispettare le deliberazioni e le decisioni adottate dagli organi, centrali e periferici, della stessa nel rispetto delle singole sfere di competenza nonché ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli affiliati devono esercitare la loro attività con lealtà e correttezza, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive e salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli affiliati sono tenuti a mettere a disposizione della FIDS gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.
4. Gli affiliati sono tenuti a dotarsi di un indirizzo PEC.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cheruhini

Articolo 7 - Diritti degli affiliati

1. Gli affiliati hanno diritto:
   a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
   b) di partecipare all'attività agonistica ufficiale, nazionale o internazionale, secondo quanto previsto dai regolamenti federali, prendendo parte alle gare di campionato organizzate o autorizzate dalla FIDS ed alle gare internazionali organizzate, o comunque approvate, dalle federazioni internazionali cui la FIDS è affiliata o è da queste riconosciuta;
   c) di organizzare manifestazioni di danza sportiva in conformità alle disposizioni dettate dai competenti organi federali e dagli organismi internazionali;

2. Hanno diritto di voto nelle Assemblee Nazionali e Periferiche FIDS gli affiliati iscritti nel Registro delle Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche del CONI i quali rivestano tale qualifica da almeno 12 mesi antecedenti la data di celebrazione dell'Assemblea, a condizione che, in ciascuna delle stagioni sportive concluse, comprese in tale periodo di anzianità di affiliazione, abbiano svolto, con carattere continuativo, effettiva attività sportiva stabilita dai programmi federali ed a condizione che nei 12 mesi antecedenti la data di convocazione dell'Assemblea abbiano partecipato all'attività sportiva ufficiale della Federazione. A tal fine, limitatamente alla verifica di continuità, è da considerarsi attività sportiva quella a carattere agonistico amatoriale, scolastico e promozionale svolta nell'ambito dei programmi federali.

Articolo 8 - Rinnovo dell'affiliazione

1. L'affiliazione ha durata annuale. La relativa decorrenza ed il suo termine finale sono stabiliti dal regolamento organico.
2. Gli affiliati devono provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dal regolamento organico.
3. I requisiti e le procedure di rinnovo dell'affiliazione non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 9 - Cause di cessazione dell'affiliazione

1. Gli affiliati cessano di far parte della FIDS nei seguenti casi:
   a) per recesso scritto;
   b) per scioglimento volontario dell'ASA o della sezione danza sportiva, qualora il sodalizio sia costituito in forma di polisportiva, ovvero a seguito di provvedimento emesso dall'Autorità giudiziaria che ne disponga la cessazione dell'attività;
   c) per mancato svolgimento dell'attività sportiva protrattosi per un periodo di 12 mesi consecutivi, salvi i casi di legittima sospensione previsti dai regolamenti federali;
   d) per radiazione;
   e) per mancato rinnovo dell'affiliazione annuale entro i termini previsti dalle norme federali vigenti;
   f) per revoca dell'affiliazione, deliberata dal Consiglio Federale nei casi di perdita dei requisiti prescritti dallo Statuto per ottenere l'affiliazione.

2. Avverso i provvedimenti di diniego e di revoca dell'affiliazione è ammesso il ricorso alla Giunta Nazionale del CONI, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera n) dello Statuto del CONI.
3. La cessazione di appartenenza alla FIDS comporta la perdita di ogni diritto nei confronti della Federazione stessa. La cessazione non esime comunque l'affiliato dall'adempimento degli obblighi non ancora assolti e dal pagamento dei debiti assunti nei confronti della FIDS o di altri soggetti affiliati o tesserati nel corso del periodo di affiliazione.
4. I componenti del Consiglio Direttivo o del diverso organo di amministrazione in carica all'atto della cessazione della qualità di affiliato sono personalmente e illimitatamente responsabili, in via tra loro solidale, dell'adempimento degli obblighi previsti dal precedente comma 3.
5. I predetti non possono assumere incarichi o ricoprire cariche dirigenziali all'interno di altre ASA, associazioni o organismi sportivi fino all'integrale soddisfacimento degli obblighi in questione. In caso contrario, il Consiglio Federale della FIDS può respingere o revocare l'affiliazione della nuova società o associazione che li abbia nominati.

CAPO II – I TESSERATI

Articolo 10 - Soggetti tesserati

1. Fanno parte della FIDS:
   a) gli atleti;
   b) i tecnici;
   c) i dirigenti federali, nazionali e territoriali;
   d) i dirigenti di società
   e) i soci delle ASA;
   f) gli ufficiali di gara;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

g) i medici ed i collaboratori sanitari, federali e sociali;

2. Le persone predette entrano a far parte della FIDS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento, da effettuarsi nei termini e secondo le modalità stabiliti dal regolamento organico.
3. Gli atleti, i dirigenti di società e soci degli affiliati entrano a far parte della FIDS all'atto dell'accoglimento della richiesta di tesseramento nominativamente avanzata dalla rispettiva ASA di appartenenza, secondo le procedure previste dai regolamenti federali. Il tesseramento dei soggetti sopraindicati è subordinato all'accoglimento della domanda di affiliazione della ASA di appartenenza.
4. I dirigenti federali entrano a far parte della FIDS all'atto della loro elezione o nomina.
5. I tecnici, gli ufficiali di gara, i medici ed i collaboratori sanitari entrano a far parte della FIDS all'atto del loro inquadramento nelle rispettive qualifiche o ruoli federali. I percorsi di formazione per l'accesso alle qualifiche di tecnici o di ufficiali di gara e per il conseguente inquadramento sono stabiliti dal Regolamento Organico e dai Regolamenti di Settore.
Il Regolamento del Settore Tecnico ed il Regolamento del Settore Arbitrale Federale stabiliscono i criteri e le modalità di inquadramento dei tesserati rispettivamente come Tecnici o come Ufficiali di gara e dettano inoltre le regole per la permanenza o per il passaggio dall'uno all'altro status.
6. Il Presidente onorario ed i soci d'onore, individuati tra coloro che hanno conseguito particolari meriti o benemerenze nel campo della danza sportiva, entrano a far parte della FIDS all'atto della loro proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.
7. È sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per un periodo di 10 (dieci) anni per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento alle sanzioni irrogate nei loro confronti. A tal fine da parte della Segreteria federale sarà emessa apposita attestazione a far data dalla quale decorre il periodo su indicato.
Il tesseramento dei soggetti di cui al comma precedente è comunque subordinato alla esecuzione della sanzione irrogata.
8. I requisiti e le procedure per il tesseramento non possono essere modificati nell'ultimo anno del quadriennio olimpico.

Articolo 11 - Doveri dei tesserati

1. I tesserati, soggetti dell'ordinamento sportivo, sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri previsti dall'articolo 6 del presente Statuto a carico degli affiliati nonché ad osservare i principi del Codice di Comportamento Sportivo emanato dal CONI e del Codice etico adottato dalla FIDS.
2. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni ed a mettersi a disposizione della FIDS per onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.
3. È fatto divieto ai tesserati di effettuare o accettare scommesse, direttamente o indirettamente, aventi ad oggetto risultati relativi ad incontri organizzati nell'ambito della FIDS e delle Federazioni internazionali cui aderisce.

Articolo 12 - Diritti dei tesserati

1. I tesserati hanno il diritto:
   a) di partecipare all'attività federale per il tramite dei rispettivi affiliati o attraverso il ruolo federale di appartenenza;
   b) di concorrere, se in possesso dei requisiti prescritti, alle cariche federali, centrali e periferiche.
2. Hanno diritto di voto per l'elezione, nelle sessioni elettive regionali di categoria di cui al successivo articolo 51, degli atleti e dei tecnici delegati a partecipare alle Assemblee in rappresentanza della rispettiva componente:
   a) gli atleti maggiorenni in attività, regolarmente tesserati;
   b) i tecnici maggiorenni in attività, iscritti negli albi federali e regolarmente tesserati.

Articolo 13 - Durata e cessazione

1. Il tesseramento federale ha la durata pari a quella dell'anno solare entro il quale viene conseguito.
2. Le procedure per il tesseramento e per il suo rinnovo sono disciplinate dal regolamento organico.
3. Il tesserato cessa di far parte della FIDS:
   a) per dimissioni o rinuncia;
   b) per mancato rinnovo della tessera federale;
   c) per decadenza o cessazione a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
   d) per ritiro della tessera, conseguente alla sanzione disciplinare della radiazione inflitta dai competenti organi federali di giustizia a seguito di gravi violazioni delle norme federali;
   e) nei casi di cessazione dell'affiliazione della società o associazione di appartenenza previsti dall'articolo 9 del presente Statuto. In questo caso, il trasferimento o il passaggio del tesserato ad un altro affiliato ha luogo nei termini e secondo le modalità previste dal regolamento organico.
4. La durata del vincolo tra atleta ed affiliato è pari alla durata del tesseramento. Le modalità e procedure per l'eventuale svincolo sono disciplinate dal Regolamento Organico.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

TITOLO III
LA STRUTTURA FEDERALE
CAPO I - ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Articolo 14 - Organi e settori della FIDS

1. Gli organi della FIDS si distinguono in centrali, periferici e di giustizia.

Sono Organi Centrali:

a) l'Assemblea Nazionale Generale;
b) il Consiglio Federale;
c) il Presidente Federale;
d) il Consiglio di Presidenza;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti;
f) la Consulta dei Presidenti Regionali;
g) la Commissione federale di garanzia;
h) il Segretario Generale;
i) la Procura Federale.

Sono Organi delle Strutture periferiche:

a) l'Assemblea Regionale Generale;
b) il Consiglio Regionale;
c) il Presidente Regionale;
d) il Revisore dei Conti delle Strutture Periferiche;
e) la Consulta regionale dei tecnici;
f) la Consulta regionale degli atleti.

Sono Organi di giustizia:

a) Il Giudice Sportivo;
b) La Corte Sportiva di appello;
c) Il Tribunale federale;
d) La Corte federale di appello.

2. Sono settori della FIDS:
   a) il Settore Tecnico Federale;
   b) il Settore Arbitrale Federale.
3. Il Consiglio Federale, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, può nominare i Delegati Regionali e Territoriali, nonché Commissari o Ispettori ed istituire Commissioni o gruppi di lavoro con particolari incarichi, fissandone i compiti, le funzioni e la durata in carica.

CAPO II - ORGANI FEDERALI
SEZIONE 1- ORGANI CENTRALI

Paragrafo 1 - L'Assemblea Nazionale Generale

Articolo 15 - Composizione

1. L'Assemblea Nazionale Generale è il massimo organo della FIDS e ad essa spettano poteri deliberativi.
2. Essa è indetta dal Consiglio Federale e convocata dal Presidente Federale ovvero dall'organo di volta in volta espressamente indicato dal presente Statuto.
3. L'Assemblea Nazionale Generale è composta:
   a) dai Presidenti degli affiliati aventi diritto a voto o dai loro delegati, secondo quanto previsto dal successivo articolo 21;
   b) dai rappresentanti degli atleti, eletti su base regionale dalle rispettive sessioni elettive regionali di categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto;
   c) dai rappresentanti dei tecnici, eletti su base regionale dalle rispettive sessioni elettive regionali di categoria, secondo quanto previsto dall'articolo 21 del presente Statuto.
4. Nel caso di cui al successivo articolo 16, comma 3, lett. b) l'Assemblea nazionale è costituita dalle sole ASA aventi diritto di voto.

Articolo 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale

1. L'Assemblea Nazionale Generale può essere convocata in seduta ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
   a) elegge, con votazioni separate, entro il 15 marzo dell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i Giochi Olimpici estivi, i componenti delle cariche federali nazionali nel seguente ordine:

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

- il Presidente Federale;
- i componenti del Consiglio Federale;
- il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

b) provvede, in occasione delle elezioni di cui al punto precedente, all'approvazione dei bilanci programmatici di indirizzo del Consiglio Federale, da sottoporre a verifica della medesima Assemblea a conclusione di ogni quadriennio o del mandato per il quale sono stati approvati.
c) delibera, per acclamazione, su proposta del Consiglio Federale, la nomina a Presidente Onorario o a socio d'onore della FIDS;
d) delibera su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

3. L'Assemblea straordinaria:
a) elegge, con votazioni separate, nelle ipotesi di vacanze verificatesi prima della ordinaria scadenza del mandato previste dal presente Statuto, il Presidente Federale, l'intero Consiglio Federale decaduto ovvero singoli componenti di esso, o il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti venuto a mancare per qualsiasi motivo, ad eccezione dei componenti della categoria atleti e tecnici, i quali, ove non possa procedersi alla reintegrazione ai sensi del successivo articolo 34, sono eletti da apposita Assemblea Nazionale di Categoria;
b) approva il bilancio d'esercizio della FIDS, nel caso di parere negativo dei revisori dei Conti della Federazione o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI dei bilanci approvati dal Consiglio federale;
c) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale;
d) delibera in ordine alla proposta di scioglimento della FIDS;
e) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

4. L'Assemblea straordinaria può inoltre essere convocata quando ne è fatta richiesta da almeno la metà più uno delle ASA aventi diritto al voto, ovvero dalla metà più uno dei componenti del Consiglio federale, oppure dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto.
5. Ove, a causa dello scioglimento anticipato degli organi, per impedimento definitivo del Presidente, o della scadenza dell'eventuale gestione commissariale, l'Assemblea elettiva si sia regolarmente svolta nei sei mesi precedenti la celebrazione dei Giochi Olimpici, gli eletti conservano il mandato fino allo svolgimento dell'Assemblea ordinaria elettiva convocata al termine del successivo quadriennio olimpico.

Articolo 17 - L'Assemblea Nazionale di Categoria. Composizione ed attribuzioni

1. L'Assemblea Nazionale della categoria Atleti è composta dai rappresentanti degli atleti, eletti su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del presente Statuto.
2. L'Assemblea Nazionale della categoria Tecnici è composta dai rappresentanti dei Tecnici, eletti su base regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 51 del presente Statuto
3. L'Assemblea Nazionale di Categoria si riunisce, in sessione elettiva, ogni qual volta si renda necessaria la reintegrazione dei componenti del Consiglio Federale della categoria degli Atleti o dei Tecnici, decaduti per qualsiasi motivo, e sempreché non sia possibile la reintegrazione secondo le previsioni di cui al successivo articolo 34.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente Federale, o da chi ne fa le veci, secondo le modalità ed i termini previsti per l'Assemblea Nazionale Generale straordinaria.

Articolo 18 - Modalità di convocazione

1. L'Assemblea Nazionale Generale è convocata dal Presidente Federale, o dal diverso organo di volta in volta previsto dal presente Statuto, mediante avviso inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo indicato dall'avente diritto di voto nella richiesta di affiliazione o di tesseramento ovvero risultante dalla comunicazione depositata o inviata alla Segreteria Generale in data successiva, e pubblicato sul sito web federale almeno 30 giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa, a tutti gli aventi diritto a voto di cui all'articolo 15, comma 3, del presente Statuto.
2. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco degli argomenti iscritti provvisoriamente all'ordine del giorno dei lavori e degli aventi diritto al voto.
3. Gli aventi diritto a voto che intendono iscrivere argomenti all'ordine del giorno devono far pervenire richiesta scritta alla Segreteria Generale almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
4. L'ordine del giorno definitivo è reso noto dalla Segreteria Generale almeno 3 giorni prima dell'adunanza.
5. In caso di Assemblea Nazionale Generale, celebrata in funzione elettiva, l'avviso di convocazione contenente luogo, data, orario e ordine del giorno, unitamente alla tabella voti formata a cura della Segreteria generale, è trasmesso agli affiliati, a mezzo di posta elettronica certificata, almeno 60 giorni prima del suo svolgimento. Entro lo stesso termine l'avviso di convocazione e la tabella voti sono trasmessi, con ogni mezzo idoneo a garantirne il ricevimento, ai rappresentanti degli atleti e dei tecnici. L'avviso di convocazione della Assemblea Nazionale Generale celebrata in funzione elettiva e la tabella dei voti formata a cura della Segreteria generale sono altresì pubblicati, nel medesimo termine, sul sito internet della Federazione, con link diretto dalla home page. L'avviso di convocazione indica luogo, data, orario e ordine del giorno dell'assemblea

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

elettiva. Avverso la tabella voti è ammessa impugnazione da parte di coloro il cui voto è stato computato erroneamente e da parte della Procura Federale; a pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione della tabella sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI.

Articolo 19 - Validità
1. Per la regolare costituzione dell'Assemblea ordinaria e dell'Assemblea straordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza, diretta o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto di voto.
2. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, ma, se trattasi di assemblea elettiva, devono essere presenti almeno un quarto degli aventi diritto di voto.
3. L'intervallo tra la prima e la seconda convocazione non può essere inferiore ad un'ora.
4. Per i casi di modifica statutaria e di scioglimento della federazione valgono le particolari disposizioni di cui ai successivi articoli 27 e 28.

Articolo 20 - Commissione Verifica Poteri
1. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri.
2. La Commissione Verifica Poteri è composta da almeno tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio Federale e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
3. I membri della Commissione Verifica poteri non possono esser scelti tra i candidati alle cariche elettive.
4. Nell'Assemblea Nazionale Generale celebrata in funzione elettiva il Presidente della Commissione Verifica Poteri è individuato dal Consiglio Federale d'intesa con il CONI.

Articolo 21 - Rappresentanza in assemblea delle tre componenti dei soggetti federali
1. Gli affiliati sono rappresentati nell'Assemblea Nazionale dal proprio legale rappresentante. In caso di impedimento, il legale rappresentante può delegare un componente del Consiglio direttivo dello stesso affiliato, ferma la capacità di tale delegato di rappresentare anche altri affiliati nei limiti di quanto stabilito dal successivo articolo 24. Il nominativo delle persone legittimate a rappresentare l'affiliato in Assemblea, direttamente o per delega, e la carica sociale o associativa da esse ricoperta in seno all'ente devono risultare dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale della FIDS alla data di svolgimento dell'adunanza, a pena di esclusione dal diritto di partecipazione alla riunione. In nessun caso il Presidente può delegare coloro che partecipino all'Assemblea Nazionale Generale in qualità di rappresentanti di tecnici e atleti.
2. Gli atleti ed i tecnici sono rappresentati in tutte le Assemblee Generali Nazionali da un numero di delegati pari rispettivamente al 20% ed al 10% delle ASA affiliate ed aventi diritto di voto alla data di indizione dell'Assemblea.
3. Detti delegati, sono eletti a livello regionale dalle rispettive sessioni elettive regionali di categoria, in numero per ogni regione stabilito proporzionalmente al numero di ASA aventi diritto di voto con sede nel territorio.
4. I valori decimali eventualmente risultanti dal calcolo di cui sopra sono arrotondati per eccesso o per difetto a seconda che tale valore sia superiore oppure pari o inferiore a 0,5.
5. In caso di impedimento a partecipare da parte dei delegati di atleti e tecnici, gli stessi potranno essere sostituiti da un supplente, che sarà individuato nel candidato risultato secondo in graduatoria per numero di voti, nell'ambito della regione di provenienza.

Articolo 22 - Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici
1. Ogni delegato, sia esso rappresentante di ASA ovvero rappresentante per la componente atleti o per la componente tecnici, è portatore, in seno alle assemblee federali, di un voto, in relazione alla categoria di appartenenza. Non sono previsti voti plurimi.
2. I rappresentanti delle categorie atleti e tecnici, in caso di assenza o impedimento giustificato, possono essere sostituiti da un supplente individuato tra i primi dei non eletti sula base dei risultati della elezione regionale.
3. I rappresentanti delle categorie atleti e tecnici non hanno diritto di partecipazione o di voto nelle Assemblee Straordinarie per l'eventuale approvazione del bilancio.
4. Ai rappresentanti delle società ed associazioni sportive affiliate, degli atleti, dei tecnici è riconosciuto esclusivamente il diritto di voto spettante ad una delle categorie per le quali risultino tesserati.

Articolo 23 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto
1. Partecipano all'Assemblea Nazionale Generale con diritto di voto i rappresentanti degli affiliati, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 2, ed i rappresentanti degli atleti e dei tecnici, secondo quanto previsto dall'articolo 21, del presente Statuto.
2. Possono partecipare, inoltre, con la sola facoltà di intervento, i rappresentanti degli affiliati non aventi diritto a voto.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Assistono all'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i Presidenti ed i componenti degli organi di giustizia e delle strutture federali, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti nonché tutti coloro che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.
4. La presenza in Assemblea è in ogni caso preclusa agli affiliati e tesserati a carico dei quali siano stati inflitti provvedimenti disciplinari di squalifica o inibizione in corso di esecuzione ed agli affiliati che non siano in regola con il pagamento delle quote di affiliazione, riaffiliazione e tesseramento.

Articolo 24 - Deleghe
1. In attuazione del principio di massima rappresentatività, al fine di garantire la più ampia partecipazione diretta ai lavori dell'Assemblea Nazionale Generale, il rappresentante dell'affiliato può rilasciare delega al Presidente di altro affiliato, o al dirigente che lo sostituisca, entro i limiti che seguono:
- 1 delega, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 200 associazioni e società votanti;
- 2 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 400 associazioni e società votanti;
- 3 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 800 associazioni e società votanti;
- 4 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 1500 associazioni e società votanti;
- 5 deleghe, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 1500 associazioni e società votanti.

La delega è, redatta per iscritto su carta intestata dell'affiliato delegante e deve contenere, a pena di inammissibilità:
- le generalità e la copia del documento di colui il quale, dalla documentazione depositata presso la Segreteria Generale alla data di svolgimento dell'Assemblea, risulti essere legale rappresentante dell'affiliato delegante;
- la denominazione dell'affiliato delegato e le generalità del suo legale rappresentante.

2. Fermo quanto previsto dal precedente articolo 21, comma 5, i rappresentanti degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive sessioni elettive regionali di categoria devono partecipare direttamente alle assemblee nazionali e non possono ricevere né rilasciare deleghe.
Nelle sessioni elettive regionali di categoria è ammesso il rilascio di al massimo due deleghe da parte degli atleti e dei tecnici a favore di altri atleti o tecnici della medesima categoria e della stessa Regione di appartenenza.
3. Il Presidente Federale, i componenti del Consiglio Federale, il Presidente ed i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed i componenti degli Organi di Giustizia non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega.
4. Nelle Assemblee Regionali sono ammesse le deleghe entro i limiti che seguono:
- 1, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 50 associazioni e società votanti;
- 2, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 100 associazioni e società votanti;
- 3, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 300 associazioni e società votanti;
- 4, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 500 associazioni e società votanti;
- 5, se all'assemblea hanno diritto di partecipare oltre 600 associazioni e società votanti.

Le deleghe sono redatte in conformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo 24.
5. I Presidenti ed i Consiglieri Regionali, non possono rappresentare società né direttamente né per delega.
6. Non possono rappresentare nessun affiliato, né direttamente né per delega, i candidati alle cariche elettive federali, sia centrali che periferiche.

Articolo 25 - Svolgimento
1. L'Assemblea Nazionale è insediata dal Presidente Federale ovvero dal diverso organo di volta in volta indicato dal presente Statuto.
2. Prima dell'inizio dei lavori, l'Assemblea stessa elegge, a maggioranza semplice, un Presidente ed un Segretario, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea. Nell'Assemblea Nazionale Generale, celebrata in funzione elettiva, il Presidente è indicato dal Consiglio federale, d'intesa con il CONI, e proposto all'Assemblea. È ammesso il voto palese e per alzata di mano e il voto per acclamazione.
3. Il Presidente di cui al comma 2 presiede l'Assemblea, dirige lo svolgimento dei lavori e fissa i tempi per i vari interventi.
4. In nessun caso possono far parte dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.
5. Nel caso in cui si debba procedere ad elezioni, il compito di scrutinare i voti è affidato alla Commissione Scrutinio.
6. La Commissione Scrutinio è composta da un Presidente da almeno due membri effettivi e due supplenti, nonché dal Segretario che non ha diritto di voto, nominati dal Consiglio Federale, e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.
7. I membri della Commissione Scrutinio non possono esser scelti tra gli aventi diritto a voto.
8. In nessun caso possono far parte della Commissione Scrutinio i componenti del Consiglio Federale, i candidati alle cariche federali o i componenti della Commissione Verifica Poteri.

Articolo 26 - Votazione e deliberazioni

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

1. Salvo quanto previsto dai successivi articoli 27 e 28 per le proposte di modifica dello Statuto e di scioglimento della FIDS e dall'articolo 36 per l'elezione del Presidente Federale, l'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera validamente con la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti.
2. Le votazioni hanno luogo, di regola, in modo palese, per alzata di mano o a mezzo di sistemi informatici equipollenti e controprova nei casi dubbi, salvo diversa decisione del Presidente dell'Assemblea.
3. La votazione ha luogo per appello nominale o a scrutinio segreto se ne viene fatta richiesta dalla maggioranza dei partecipanti all'Assemblea aventi diritto a voto. Tutte le votazioni per le cariche elettive sono svolte a scrutinio segreto.
4. La richiesta di votazione a scrutinio segreto prevale su quella per appello nominale.
5. Nel caso di Assemblea Nazionale Generale celebrata in funzione elettiva, tutti gli aventi diritto a voto partecipano all'elezione del Presidente Federale e del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, mentre l'elezione dei consiglieri federali è svolta distintamente per le tre categorie delle ASA, degli Atleti e dei Tecnici. Nell' Assemblea Nazionale Generale celebrata in funzione elettiva, il voto è esercitato in ogni caso in forma elettronica, secondo modalità che garantiscano la certezza e la trasparenza della procedura nonché il rispetto delle regole previste per lo specifico voto e la sua segretezza.
6. Le deliberazioni regolarmente approvate sono obbligatorie per tutti gli affiliati e tesserati e vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti.
7. Di ogni Assemblea è redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della stessa, che deve essere depositato presso la Segreteria Generale entro 15 giorni dalla data del relativo svolgimento. La pubblicazione della deliberazione nel sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell'atto.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di organi della Federazione, del Procuratore federale, e di tesserati o affiliati titolari di una situazione giuridicamente protetta nell'ordinamento federale che abbiano subito un pregiudizio diretto e immediato dalle deliberazioni.

Articolo 27 - Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, specifiche ed articolate, possono essere presentate al Consiglio Federale dal 50% + uno di tutti gli aventi diritto a voto.
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, delibera entro 60 giorni la convocazione dell'Assemblea straordinaria, che deve svolgersi entro i 30 giorni successivi.
3. Il Consiglio Federale può deliberare, di propria iniziativa, la convocazione dell'Assemblea straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche dello Statuto che ritenga opportuno di proporre.
4. L'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria deve riportare integralmente nell'ordine del giorno le proposte di modifica dello Statuto.
5. L'Assemblea straordinaria all'uopo convocata è validamente costituita con la presenza, diretta o per delega, di almeno i due terzi degli aventi diritto a voto in prima convocazione e con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto a voto in seconda convocazione.
6. Le proposte di modifica dello Statuto si intendono approvate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti.
7. Le modifiche dello Statuto entrano in vigore il giorno successivo al perfezionamento dell'iter approvativo di legge.

Articolo 28 - Proposta di scioglimento della FIDS

1. Lo scioglimento della Federazione e la destinazione del suo patrimonio è regolato dall'articolo 21, terzo comma, del codice civile e dagli artt.11 e seguenti delle disposizioni di attuazione del codice civile.

Paragrafo 2 - Il Consiglio Federale

Articolo 29 - Composizione

1. Il Consiglio Federale è l'organo di governo della Federazione.
2. Esso è composto dal Presidente Federale, che lo presiede, e da 10 consiglieri federali eletti dall'Assemblea Nazionale Generale.
3. Nella prima riunione utile il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti, con votazioni separate, un Vice Presidente Vicario ed un Vice Presidente.
4. Nella medesima riunione elegge i componenti del Consiglio di Presidenza.
5. Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo dello stesso.
6. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente e del Vicepresidente Vicario, le funzioni presidenziali sono assunte dall'altro Vice Presidente.
7. Salvi i casi di decadenza previsti dal successivo articolo 34, il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

8. In ogni caso, qualunque sia il momento in cui è stato eletto, esso decade al termine del quadriennio olimpico.

Articolo 30 - Elezione dei consiglieri

1. I consiglieri federali sono eletti dai rappresentanti delle rispettive componenti, e precisamente:
   - 7 consiglieri sono eletti, tra i candidati degli affiliati, dai rappresentanti degli affiliati;
   - 2 consiglieri, tra i quali un uomo e una donna, sono eletti, tra i candidati degli atleti, dai delegati della componente atleti;
   - 1 consigliere è eletto, tra i candidati dei tecnici, dai delegati della componente tecnici.
2. Al fine di garantire la parità di genere, nel Consiglio federale è mantenuto in ogni caso un rapporto tra componenti di genere diverso non inferiore ad un terzo; nel calcolo non sono considerate le frazioni decimali.
3. L'elezione dei consiglieri federali avviene con l'espressione di preferenze. È ammessa la possibilità di non esprimere preferenze fino alla totale copertura dei posti disponibili.
4. Sono proclamati eletti consiglieri i candidati che riportano il maggior numero dei voti.
5. I consiglieri federali durano in carica per il quadriennio Olimpico e possono essere riconfermati nei limiti stabiliti dal successivo articolo 74, comma 2.

Articolo 31 - Attribuzioni

1. Il Consiglio Federale garantisce il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 del presente Statuto in conformità delle direttive e degli indirizzi generali espressi dall'Assemblea Nazionale. A tal fine, verifica la corretta esecuzione del programma tecnico-sportivo, valuta i risultati sportivi conseguiti e vigila sul buon andamento della gestione federale.
2. Il Consiglio Federale, in particolare:
   a) delibera le modalità di attuazione degli indirizzi programmatici fissati dall'Assemblea Nazionale;
   b) definisce i criteri per l'amministrazione del patrimonio federale e per l'impiego dei fondi a disposizione della Federazione;
   c) approva annualmente - entro il 30 novembre - il bilancio preventivo e le relative variazioni in corso di esercizio, nonché - entro il 30 aprile - il bilancio di esercizio annuale e la relazione del Presidente di accompagnamento, da sottoporre alla Giunta Nazionale del CONI per l'approvazione;
   d) può delegare al Consiglio di Presidenza le proprie competenze non esclusive e la gestione degli affari correnti;
   e) emana e modifica i regolamenti federali, da trasmettere al CONI per le approvazioni di competenza dello stesso;
   f) delibera in ordine alla ratifica dei provvedimenti assunti in via di estrema urgenza dal Presidente ed in via d'urgenza dal Consiglio di Presidenza, verificando la effettiva legittimità del potere esercitato da tali organi;
   g) delibera, se delegato dal Consiglio Nazionale del CONI ed in conformità alle direttive emanate da quest'ultimo, il riconoscimento ai fini sportivi delle società e delle associazioni sportive affiliate alla FIDS;
   h) delibera sulle domande di affiliazione e di rinnovo dell'affiliazione ed emana le disposizioni per il tesseramento, determinando l'importo delle relative quote annuali;
   i) delibera in materia di tutela sanitaria ed assicurativa degli atleti, di prevenzione e repressione del doping conformemente agli indirizzi dettati in materia dal Consiglio Nazionale del CONI;
   j) adotta, su proposta degli organi operativi, le disposizioni necessarie per lo svolgimento dell'attività;
   k) determina l'entità delle dotazioni finanziarie da assegnare agli organi periferici della FIDS per assolvere ai compiti ed alle funzioni ad essi demandati;
   l) designa, su proposta del Presidente, i nomi del Presidente Onorario e dei soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
   m) esercita il controllo amministrativo di legittimità sulle modalità di svolgimento delle Assemblee Regionali ferme restando le competenze degli organi di giustizia;
   n) provvede allo scioglimento dei Consigli Regionali nei casi di gravi irregolarità di gestione o di gravi e reiterate violazioni dell'ordinamento o per constatata impossibilità di funzionamento, nominando un Commissario straordinario che provvede ad indire entro 60 giorni l'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi, da svolgersi entro i successivi 30 giorni;
   o) determina il luogo e la data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, e stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno, nel rispetto delle disposizioni previste dallo Statuto per la richiesta di convocazione dell'Assemblea straordinaria;
   p) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali nonché, su proposta del Comitato Regionale, i Delegati Provinciali e provvede alla revoca della nomina nel caso di carente funzionamento di tali organi;
   q) nomina i componenti della Commissione federale di garanzia a norma dell'articolo 44, nonché, su proposta del Presidente, i componenti degli organi di giustizia e i responsabili ed i componenti delle strutture federali e delle altre commissioni;
   r) stabilisce l'importo delle quote e delle tasse federali nonché delle indennità da corrispondere dagli affiliati;

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

s) delibera i nominativi da proporre per incarichi elettivi o di nomina in seno ad organismi internazionali in rappresentanza della FIDS;
t) delibera la concessione dell'amnistia e dell'indulto, stabilendo i limiti di applicazione del provvedimento;
u) elegge, nel suo seno, il Vice Presidente Vicario, l'altro Vice Presidente nonché i componenti del Consiglio di Presidenza;
v) delibera sulla partecipazione delle rappresentanze ufficiali di coppie italiane ai campionati continentali e mondiali;
w) approva il programma delle gare federali ed autorizzate nonché, sulla base delle gare regionali approvate dai singoli Comitati Regionali, il calendario annuale generale che definisce l'attività agonistica federale;
x) fornisce l'interpretazione autentica delle norme federali;
y) delibera sulla organizzazione degli uffici e dei servizi nonché sulla consistenza degli organici;
z) vigila sulla puntuale osservanza dello Statuto e delle altre norme vigenti da parte degli organi federali;
aa) delibera in merito alla costituzione di Commissioni o di gruppi di lavoro, determinandone i compiti e la durata in carica e provvedendo alla nomina dei loro componenti;
bb) assolve ogni altro compito specificamente demandatogli dallo Statuto o dai regolamenti federali;
cc) esercita ogni altra funzione non attribuita dal presente Statuto ad un altro organo federale.

Articolo 32 - Convocazione e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale è convocato:
   a) in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga opportuno;
   b) quando ne venga avanzata espressa e motivata richiesta da almeno la metà più uno dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché degli argomenti posti all'ordine del giorno, deve essere effettuata, a mezzo lettera raccomandata, telegramma o telefax o posta elettronica, almeno 3 giorni prima della data stabilita per la seduta.
3. Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può anche essere effettuata a mezzo telefono. In tal caso, il termine è ridotto a 48 ore.
4. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte nel corso dell'anno.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
6. La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.
In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale.
7. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti ed il Segretario Generale della FIDS o un suo delegato, che svolge la funzione di segretario verbalizzante.
8. Alle riunioni partecipa, inoltre, senza diritto di voto, il Presidente Onorario della Federazione.
9. Alle riunioni possono partecipare, su invito del Presidente e senza diritto a voto, esperti in determinate materie oggetto di singole decisioni da adottare ed, in genere, ogni altra persona idonea ad esprimere un qualificato parere sugli specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
10. Le deliberazioni del Consiglio Federale si intendono approvate se abbiano riportato la maggioranza dei voti espressi dagli intervenuti alla riunione. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente o di chi presiede la riunione. Il voto non è delegabile.
11. Le deliberazioni del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI e ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e ai regolamenti della Federazione possono essere annullate dal Tribunale federale su ricorso di un componente, assente o dissenziente, del Consiglio federale, o del Collegio dei revisori dei conti.

Articolo 33 - Decadenza

1. Il Consiglio Federale decade:
a) per dimissioni del Presidente Federale. In tale ipotesi il Presidente e il Consiglio Federale restano in carica per l'ordinaria amministrazione. Il Presidente provvede a convocare l'Assemblea straordinaria per il rinnovo delle cariche federali. In caso di dichiarata impossibilità del Presidente dimissionario a ricoprire la carica per il periodo di "prorogatio", il Vice Presidente Vicario ne svolgerà le funzioni;
b) per impedimento definitivo del Presidente Federale o per cessazione dello stesso dalla carica per qualunque causa. In tale ipotesi le funzioni di Presidente per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione sono affidate al Vice Presidente Vicario, il quale convoca l'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali. Nell'ipotesi di dimissioni, di impedimento o comunque di intervenuta cessazione dalla carica anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni di Presidente sono svolte dall'altro Vice Presidente;
c) per dimissioni contemporanee, in quanto presentate in un arco temporale inferiore a sette giorni, di almeno la metà più uno dei consiglieri federali. In tale ipotesi si verifica la decadenza immediata del Consiglio

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Federale e del Presidente, che resta in carica per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione e provvede alla convocazione dell'Assemblea straordinaria.

L'Assemblea Straordinaria per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata nel rispetto dei termini e delle procedure di cui al precedente articolo 18, comma 6, e celebrata entro 90 giorni dal verificarsi dell'evento che ha determinato la decadenza del Consiglio federale, o comunque dal suo accertamento.

2. La decadenza del Consiglio Federale comporta la decadenza automatica di tutte le Commissioni e la revoca, contemporanea ed automatica, di ogni altro incarico conferito.

3. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori dei Conti e degli Organi di Giustizia, i cui componenti rimangono in carica fino alla scadenza del periodo per il quale sono stati, rispettivamente, eletti e nominati.

4. Le dimissioni che determinano la decadenza degli organi di governo della Federazione non sono revocabili.

5. Il Presidente ed il Consiglio Federale subentrante rimangono in carica fino al termine del quadriennio Olimpico in corso.

Articolo 34 - Integrazione

1. Nei casi di dimissioni, di impedimento definitivo, di decadenza o di cessazione dalla carica per qualunque altra causa dei consiglieri federali, in numero tale da non comportare la decadenza dell'intero organo a norma del precedente articolo 33, il Consiglio Federale resta in carica e provvede alla sostituzione dei consiglieri venuti meno cooptando i primi dei candidati di ciascuna componente non eletti nell'ultima Assemblea elettiva ovvero, a parità di voti, i più anziani di età, a condizione che questi ultimi abbiano riportato almeno la metà dei voti riportati dall'ultimo dei consiglieri eletti.

2. Nel caso in cui quest'ultima ipotesi non possa realizzarsi, deve essere prevista la copertura dei posti rimasti vacanti con nuove elezioni che potranno effettuarsi in occasione della prima Assemblea utile che verrà tenuta dalla Federazione dopo l'evento che ha causato la vacanza medesima.

3. Nell'ipotesi in cui gli eventi di cui al comma 1 determinano che sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, il Consiglio Federale dovrà obbligatoriamente indire un'Assemblea straordinaria che dovrà essere celebrata entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso detta funzionalità.

4. Le disposizioni contenute nel presente articolo e nel precedente articolo 33 in ordine alla decadenza ed all'integrazione del Consiglio Federale si applicano, in via analogica, ai Consigli Regionali in quanto compatibili

Paragrafo 3 - Il Presidente Federale

Articolo 35 - Attribuzioni

1. Il Presidente Federale è eletto dall'Assemblea Nazionale con le modalità previste dall'articolo 36, dura in carica per l'intero quadriennio Olimpico e non può svolgere più di tre mandati.

2. Il Presidente Federale esercita la rappresentanza legale della FIDS in ambito nazionale e internazionale e ha la responsabilità generale dell'area tecnico-sportiva.

3. È responsabile in via generale del buon andamento della Federazione nei confronti dell'Assemblea Nazionale e del CONI.

4. Il Presidente, in particolare:

- esercita le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo relative al perseguimento dei risultati agonistici a livello nazionale e internazionale;
- presenta all'inizio del mandato il suo programma tecnico-sportivo e al termine un consuntivo relativo all'attività svolta ed ai risultati sportivi conseguiti;
- nomina i Direttori tecnici delle squadre nazionali previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- nomina il Segretario Generale della Federazione previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio Federale;
- convoca e presiede le riunioni del Consiglio Federale e del Consiglio di Presidenza previa formulazione dell'ordine del giorno;
- convoca l'Assemblea Nazionale, ordinaria e straordinaria, salvo che nei casi espressamente previsti dal presente Statuto;
- vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate;
- sottoscrive gli atti federali e può delegarne la firma;
- controlla l'operato di tutti gli organi e strutture della Federazione, esclusi gli Organi di Giustizia e il Collegio dei Revisori dei Conti;
- assegna compiti operativi specifici all'interno del Consiglio Federale;
- concede la grazia.
- predispone la relazione sull'attività e sui programmi che accompagna il bilancio preventivo e d'esercizio.

5. Nei casi di estrema urgenza che non consentano la tempestiva convocazione del Consiglio Federale o del Consiglio di Presidenza, il Presidente può assumere e rendere immediatamente esecutivi i provvedimenti

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

necessari sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile successiva alla loro adozione.
6. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri federali l'espletamento di incarichi specifici o la trattazione di singole materie, purché non rientranti nella competenza esclusiva sua o del Consiglio Federale.
7. Il Presidente federale può concedere la grazia nei termini di cui al successivo art. 64.
8. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente Vicario, ovvero, in caso di assenza o di impedimento temporaneo anche di quest'ultimo dall'altro Vice Presidente.

Articolo 36 - Modalità di elezione

1. Il Presidente è eletto da tutte le componenti rappresentate nell'Assemblea Nazionale Generale con la metà più uno dei voti esprimibili dai presenti accreditati, anche in caso di ballottaggio, che ha luogo fra i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti qualora, in sede di prima votazione, non sia raggiunta tale maggioranza.

Paragrafo 4 - Consiglio di Presidenza

Articolo 37 - Composizione ed attribuzioni

1. Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente, che la presiede, e da 4 componenti del Consiglio Federale, tra i quali il Vice Presidente vicario e un rappresentante degli atleti e dal rappresentante dei tecnici.
2. Il Consiglio di Presidenza, può adottare tutte le deliberazioni rientranti nella ordinaria competenza del Consiglio Federale nei casi in cui l'urgenza delle decisioni non ne consenta la tempestiva convocazione, sottoponendole alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva.

Articolo 38 - Modalità di funzionamento

1. Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente, in tutti i casi in cui egli ne ravvisi l'opportunità, senza l'osservanza di particolari formalità, con qualunque mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo, anche a mezzo telefono o e-mail, purché con preavviso di almeno 48 ore.
La riunione può essere effettuata anche in via telematica o mediante altro idoneo strumento di comunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione ed intervenire in tempo reale.
In tal caso il verbale contenente gli interventi dei componenti viene sottoscritto nella successiva riunione e le deliberazioni eventualmente assunte sono valide ove riportino l'indicazione del voto espresso e la sottoscrizione di tutti i componenti.
2. Per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza di almeno tre componenti, dei quali uno deve essere il Presidente Federale.
3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza di voti.
4. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.
5. Alle riunioni del Consiglio di Presidenza partecipa, senza diritto a voto, il Segretario Generale o un suo delegato, che ne redige i verbali, nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile o necessaria in relazione alle decisioni da adottare.

Paragrafo 5 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

Articolo 39 - Composizione

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto dal Presidente, eletto dall'Assemblea, e da due componenti, di cui uno nominato dal CONI e uno dall'Autorità di Governo con delega allo sport, comunque in conformità alla normativa vigente. Il Presidente del Collegio, nel caso di cessazione dalla carica, sarà sostituito dal primo dei non eletti.

2. I componenti del Collegio dei revisori dei conti devono essere iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili.
3. Il Collegio dura in carica quattro anni, coincidenti con la durata del quadriennio olimpico, e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

Articolo 40 - Attribuzioni

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita il controllo di legittimità sulla gestione economico-finanziaria della Federazione ed ha il compito di controllare il bilancio, la contabilità e qualsiasi altro atto di amministrazione assunto dai suoi organi, riferendone al Presidente, al Consiglio Federale ed all'Assemblea Nazionale.
2. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in particolare:
- controlla la gestione amministrativa della Federazione;
- accerta la regolare tenuta della contabilità della Federazione;
- verifica periodicamente l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa nonché l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà ed esamina i conti resi dalle strutture periferiche;
- redige una relazione al bilancio preventivo ed al bilancio d'esercizio nonché alle proposte di variazione

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

al bilancio stesso;
- vigila sulla puntuale osservanza delle norme di legge e del presente Statuto.

3. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti possono, anche individualmente, di propria iniziativa o per delega del Presidente, e comunque previa comunicazione a quest'ultimo, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti presso tutti gli organi e le strutture, centrali o periferici, della Federazione.
4. Le risultanze delle singole ispezioni comportanti rilievi a carico della Federazione devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza.

Articolo 41 - Modalità di funzionamento

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce, almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione del Presidente.
2. Il Collegio è presieduto dal suo Presidente o, in caso di assenza o di impedimento temporaneo di quest'ultimo, dal componente effettivo con maggiore anzianità nella carica ovvero, in caso di pari anzianità, dal più anziano di età. Esso è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
3. Le decisioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.
4. Delle riunioni è redatto un processo verbale sottoscritto dal Presidente, da trascrivere in un apposito registro delle adunanze e delle deliberazioni.
5. I componenti effettivi del Collegio dei Revisori dei conti assistono alle riunioni degli organi deliberanti della Federazione, cui devono essere formalmente invitati a partecipare.
6. Per le sostituzioni, le integrazioni e la decadenza valgono le disposizioni del codice civile.

Paragrafo 6 - Altri organi centrali

Articolo 42 - La Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici

1. Il Presidente Federale convoca e presiede, almeno una volta l'anno, la Consulta degli Organi Periferici, composta dai Presidenti dei Comitati Regionali. In caso di assenza o impedimento dei Presidenti titolari, possono intervenire i Vice Presidenti dell'organo territoriale
2. La Consulta è organo investito di funzioni consultive che esprime il proprio parere non vincolante su ogni argomento inerente l'attività federale.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario Generale o da altro funzionario da questi appositamente delegato.
4. I lavori della Consulta sono preparati e diretti da un Ufficio di coordinamento territoriale, composto di tre membri in rappresentanza del nord, del centro e del sud Italia, nominati dal Consiglio Federale con incarico annuale.
5. Le riunioni possono essere svolte in modalità telematica in analogia a quanto previsto dall'articolo 32, comma 5.

Articolo 43 - Leghe e Associazioni di categoria

1. La FIDS può riconoscere nel proprio ambito, ai sensi dell'articolo 22, comma 5 bis dello Statuto CONI, articolazioni associative che abbiano le caratteristiche della diffusa rappresentatività di categorie di tesserati o di affiliati su base nazionale, nonché dell'ordinamento interno a base democratica ed in sintonia con i principi generali dell'Ordinamento sportivo e dello Statuto Federale e nel rispetto delle direttive del CONI in materia.
2. La FIDS può delegare a tali associazioni, su base convenzionale e sul presupposto del previo riconoscimento ed approvazione dello statuto della associazione, l'impostazione, l'organizzazione, la realizzazione di specifici compiti strumentali al raggiungimento di scopi istituzionali della FIDS, mantenendo, peraltro i poteri di vigilanza e controllo di cui ai successivi commi.
3. La vigilanza ed il controllo sulle articolazioni associative di cui al presente articolo si attua mediante:
   a) l'approvazione da parte del Consiglio Federale della FIDS delle delibere assunte dagli organi direttivi dell'associazione in ordine alle materie ricomprese nella convenzione di cui al precedente comma 2.
   b) Il diritto di risoluzione unilaterale della convenzione di cui al precedente punto 2, in caso di inadempimento da parte dell'associazione;
   c) La revoca del riconoscimento dell'Associazione.

Articolo 44 - Commissione federale di garanzia

1. La Commissione federale di garanzia tutela l'autonomia e l'indipendenza degli organi di giustizia presso la Federazione e della Procura federale. Essa si compone di tre soggetti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati dal Consiglio federale con maggioranza qualificata, pari ai due terzi degli aventi diritto al voto nei primi due scrutini e alla maggioranza assoluta a partire dal terzo scrutinio. I componenti durano in carica sei anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta. I componenti sono scelti - ferma l'assenza di conflitti d'interesse tra gli stessi e i membri del Consiglio federale - tra i magistrati, anche a riposo, delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa, contabile o militare, tra i professori universitari di ruolo, anche a riposo, in materie giuridiche, tra gli avvocati dello Stato e tra gli avvocati abilitati all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

2. La Commissione, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio:
   a) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati componenti del Tribunale federale e Corte sportiva di appello nonché della Corte federale di appello, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice di giustizia sportiva;
   b) individua, con determinazione non più sindacabile, anche tra coloro che ne facciano richiesta a seguito di eventuale invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione, i soggetti idonei a essere nominati procuratore e sostituto procuratore federale, conformemente alle disposizioni federali e a quelle del Codice d giustizia sportiva;
   c) adotta nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale, oltre ai provvedimenti stabiliti dalle disposizioni federali, le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell'espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo;
   d) formula pareri e proposte al Consiglio federale in materia di organizzazione e funzionamento degli organi di giustizia.
3. La Federazione può applicare la procedura di cui al comma 2, lett. a), anche per la nomina del Giudice sportivo.

Articolo 45 - Il Segretario Generale

1. Il Segretario Generale è nominato dal Presidente previa consultazione con il CONI e sentito il Consiglio federale.
2. Il Segretario Generale partecipa, senza diritto a voto, alle riunioni del Consiglio Federale, del Consiglio di Presidenza e del Consiglio dei Presidenti Regionali, redigendo i verbali delle relative sedute. Ha altresì la facoltà di assistere, anche delegando altro funzionario della Segreteria Generale, a tutte le riunioni degli organi federali, centrali e periferici, eletti o nominati.
3. Il Segretario Generale non può ricoprire altre cariche nell'ambito federale.
4. Il Segretario Generale
   a) dirige la Segreteria Generale che è la struttura operativa centrale della Federazione;
   b) dirige e coordina tutti gli Uffici della Federazione in base al modello organizzativo e di funzionamento approvato dal Consiglio Federale. Il personale dipendente risponde funzionalmente e gerarchicamente ai responsabili degli uffici e al Segretario Generale;
   c) provvede a dare esecuzione alle deliberazioni assunte dagli organi federali secondo le rispettive competenze;
   d) provvede alla gestione amministrativa della Federazione in base agli indirizzi e alle deleghe assegnate dal Consiglio federale e alle norme del presente Statuto e ne è direttamente responsabile;
   e) propone al Consiglio federale le modifiche al Regolamento di amministrazione e contabilità;
   f) adotta le procedure amministrative della Federazione dandone notizia al Consiglio federale;
   g) predispone, sulla base delle linee guida fornite dal Consiglio federale, il budget annuale della sede centrale, acquisisce il budget sezionale annuale dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo-contabile assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali e sottopone l'unico budget federale all'approvazione del Consiglio federale;
   h) predispone, sulla base dei principi contabili definiti nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità, il bilancio d'esercizio della sede centrale, e acquisisce il bilancio d'esercizio sezionale dei Comitati Territoriali dotati di autonomia amministrativo-contabile assicurandone la conformità ai principi contabili definiti nel Regolamento e alle procedure amministrative federali;
   i) predispone annualmente un piano di "audit" da sottoporre alla approvazione del Consiglio federale nell'ambito dell'attività di vigilanza dei Comitati Territoriali;
   j) predispone annualmente una relazione di "audit" da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale, che contiene i risultati delle verifiche svolte.

Articolo 46 - La Procura Federale

1. Presso la Federazione è istituita la Procura Federale per promuovere la repressione degli illeciti sanzionati dallo Statuto e dalle norme federali.
2. La Procura Federale si compone del Procuratore federale, di un Procuratore Aggiunto e fino ad un massimo di sei Sostituti Procuratori.
3. La Procura Federale esercita le proprie funzioni davanti agli Organi di giustizia della Federazione.
4. Il Procuratore federale è nominato dal Consiglio federale, su proposta del Presidente federale, ed è scelto tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia a norma del Codice di giustizia sportiva. Il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori sono nominati dal Consiglio Federale, su proposta del Procuratore Federale, e sono scelti tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia a

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

norma del Codice di giustizia sportiva. Il loro mandato dura quattro anni e non può essere rinnovato più di due volte.
5. Il Procuratore aggiunto ed i Sostituti Procuratori coadiuvano il Procuratore Federale. Il Procuratore Aggiunto sostituisce, inoltre, il Procuratore Federale in caso di impedimento e può essere preposto alla cura di specifici settori, secondo le modalità individuate nel Regolamento di Giustizia.
6. Le funzioni della Procura Federale sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione. Esse sono svolte personalmente dal Procuratore Federale e sono altresì svolte, dietro assegnazione delle relative questioni da parte del Procuratore federale, anche dall'Aggiunto, o da uno o più Sostituti. Con l'atto di assegnazione il Procuratore federale può stabilire i criteri ai quali l'assegnatario deve attenersi anche relativamente alla fase dibattimentale.
7. La Procura Federale, in persona del Procuratore federale, ovvero dall'Aggiunto, se assegnato, esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione. L'archiviazione è disposta dal Procuratore federale, ovvero dell'Aggiunto se assegnato, se la notizia di illecito sportivo è infondata; può altresì essere disposta quando, entro il termine per il compimento delle indagini preliminari, gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa in giudizio ovvero l'illecito è estinto o il fatto non costituisce illecito disciplinare ovvero ne è rimasto ignoto l'autore.
8. La Procura federale prende notizia degli illeciti di propria iniziativa e riceve le notizie comunque pervenute. L'azione disciplinare è esercitata d'ufficio. I componenti della Procura hanno facoltà di astenersi quando esistono gravi ragioni di convenienza, altrimenti hanno il dovere di svolgere tutte le indagini necessarie all'accertamento di violazioni statutarie e regolamentari in relazione alla notizia di illecito.
9. Quando non deve disporsi l'archiviazione, il Procuratore federale, o l'Aggiunto se assegnato, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. Qualora il Procuratore federale o l'Aggiunto se assegnato, ritenga di dover confermare la propria intenzione esercita l'azione disciplinare formulando, nei casi previsti, l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e al giudice e agli ulteriori soggetti eventualmente indicati dal Regolamento di giustizia. La Procura federale, in ogni caso, è tenuta a comunicare la determinazione conclusiva delle indagini ai soggetti alle stesse sottoposti e di cui risulti compiutamente accertata l'identità.

SEZIONE 2 - ORGANI DELLE STRUTTURE PERIFERICHE

Articolo 47 - Strutture territoriali

1. Allo scopo di promuovere, organizzare, disciplinare e sviluppare la pratica della danza sportiva, il Consiglio Federale istituisce strutture periferiche preposte a rappresentare la FIDS nell'ambito del rispettivo territorio.
2. L'organizzazione territoriale è articolata:
   - su base regionale in Comitati o Delegazioni Regionali
   - su base infra-regionale in Delegazioni Territoriali.
3. L'ambito di competenza degli organi territoriali della FIDS coincide con la circoscrizione territoriale della Repubblica Italiana.
4. Il Consiglio Federale può attribuire ai Comitati Regionali autonomia gestionale e contabile per l'espletamento dei propri compiti. In tal caso, le funzioni di controllo per le strutture periferiche interessate sono svolte dal Revisore dei Conti delle Strutture Periferiche di cui al successivo articolo 67 e i Consigli Regionali provvedono a deliberare annualmente il bilancio preventivo e d'esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio federale.

Articolo 48 - Comitati Regionali

1. Il Comitato Regionale è istituito in ogni regione nella quale vi siano almeno 10 affiliati aventi diritto a voto.
2. Al verificarsi dei presupposti per la costituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale assume la relativa deliberazione ed indice l'Assemblea Regionale per l'elezione del Presidente Regionale e dei componenti del Consiglio Regionale.
3. Il Comitato Regionale ha sede, di norma, nel capoluogo della regione.
4. Tuttavia, su proposta del Consiglio Regionale, il Consiglio Federale può deliberare la scelta di una sede diversa in considerazione di specifiche esigenze tecniche, amministrative o economiche.

5. Sono organi del Comitato Regionale:
   a) l'Assemblea Regionale;
   b) il Consiglio Regionale;
   c) il Presidente Regionale.

6. Sono strutture del Comitato Regionale:
   a) la Consulta Regionale degli Atleti
   b) la Consulta Regionale dei Tecnici

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

7. Nelle regioni Trentino Alto-Adige e Valle d'Aosta non è prevista l'istituzione del Comitato Regionale.
Nelle province di Trento e di Bolzano sono istituite le Delegazioni Provinciali di Trento e Bolzano con le medesime funzioni attribuite al Comitato Regionale nelle altre regioni.
La regione Valle d'Aosta è aggregata al Comitato Regionale Piemonte.

Articolo 49 - L'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea Regionale è indetta dal Consiglio Regionale ed è convocata dal Presidente Regionale.
2. L'Assemblea Regionale è composta dai Presidenti o legali rappresentanti degli affiliati aventi diritto a voto la cui sede è ubicata nel territorio della regione o dalle persone da essi delegate.
3. Le deleghe sono disciplinate al precedente articolo 24, comma 4.
4. L'Assemblea Regionale è ordinaria elettiva, straordinaria.
5. L'Assemblea ordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche federali deve essere convocata entro il 31gennaio dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
6. L'Assemblea Regionale è convocata dal Presidente Federale nel caso in cui si debba procedere per la prima volta all'elezione del Consiglio Regionale e comunque quando il Comitato Regionale sia stato retto nel periodo immediatamente precedente da un Delegato Regionale.

Articolo 50 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale
1. L'Assemblea ordinaria elettiva:
   a) delibera nell'ambito del territorio di competenza gli indirizzi programmatici in ordine allo sviluppo dell'attività sportiva, promozionale, giovanile e scolastica per il quadriennio successivo;
   b) elegge, con votazioni separate e successive, il Presidente Regionale e gli altri componenti del Consiglio Regionale;
   c) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea straordinaria:
   a) elegge, con votazioni separate e successive, nelle ipotesi di decadenza o di cessazione dalla carica verificatesi prima della scadenza del mandato, il Presidente Regionale, l'intero Consiglio Regionale decaduto ovvero singoli componenti di tale organo venuti a mancare per qualsiasi motivo;
   b) delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle modalità prescritte per la sua validità dal presente Statuto, può essere convocata anche in concomitanza di un'Assemblea ordinaria.

Articolo 51 - Elezione regionale dei delegati di categoria
1. Al termine del quadriennio il Presidente Regionale, istituisce apposite sessioni elettive per eleggere i delegati della categoria degli atleti e dei tecnici che hanno titolo a partecipare, per tutto il successivo quadriennio, alle Assemblee Generali Nazionali, nonché, eventualmente, alle Assemblee Nazionali di Categoria, ai sensi del precedente articolo 17 e 21.
2. Le modalità e procedure della elezione sono stabilite nel Regolamento Organico. Esse devono essere tempestivamente comunicate alla Segreteria generale, cui vanno trasmessi anche i verbali e i documenti attestanti le avvenute votazioni e lo scrutinio.
3. Ai fini della partecipazione dei delegati di categoria alle assemblee nazionali fa fede la pubblicazione sul sito federale della convocazione assembleare. Saranno ammessi i delegati la cui elezione sia comprovata dalla documentazione ricevuta dalla Segreteria Generale.

Articolo 52 - Convocazione, validità e svolgimento dell'Assemblea Regionale
1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto in merito, alla costituzione e, in genere, alle modalità di svolgimento e di deliberazione, si applicano all'Assemblea Regionale, in quanto compatibili, le disposizioni dettate per l'Assemblea Nazionale. In merito alla modalità di convocazione si applica l'articolo 18 comma 1. Non è obbligatorio il sistema di voto elettronico.
2. Il compito di sottoporre a verifica la legittimazione a partecipare all'Assemblea al fine di esercitarvi il diritto di voto e di accertare la regolare costituzione dell'Assemblea stessa è affidato alla Commissione Verifica Poteri, composta da almeno tre membri nominati dal Consiglio Regionale e svolge le sue funzioni nei termini e secondo le modalità specificate nel Regolamento Organico.

Articolo 53 - Il Consiglio Regionale
1. Il Consiglio Regionale è composto dal Presidente Regionale e da un numero di consiglieri pari a 5 nelle regioni ove abbiano sede fino a 50 ASA, pari a 7 nelle regioni ove abbiano sede più di 50 ASA, eletti dall'Assemblea Regionale.
2. Salvi i casi di decadenza anticipata, il Consiglio Regionale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico.
3. Nella sua prima riunione utile, il Consiglio Regionale elegge tra i suoi componenti, un Vice Presidente, con il compito di sostituirsi al Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
4. Nomina altresì un Segretario, tesserato, incaricato di redigere i verbali delle sedute, scegliendolo anche tra persone diverse dai suoi componenti.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

In quest'ultimo caso il Segretario partecipa alle sedute del Consiglio Regionale senza diritto a voto.
5. Il Consiglio Regionale si riunisce in tutti i casi in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata dalla maggioranza dei suoi componenti. Esso comunque deve riunirsi almeno quattro volte all'anno.
6. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o chi ne fa le veci.
7. Le deliberazioni si intendono approvate se hanno riportato la maggioranza dei voti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.
8. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano, con voto consultivo, i componenti del Consiglio Federale della regione nonché, su invito del Presidente, ogni altra persona ritenuta idonea a fornire un contributo in ordine a specifici argomenti posti all'ordine del giorno.
9. In ogni caso, per tutto quanto non previsto dal presente Statuto in merito alla convocazione, alle deliberazioni ed al funzionamento in genere del Consiglio Regionale, nonché per i casi di decadenza e di ricostituzione dello stesso, si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni dettate per il Consiglio Federale.

Articolo 54 - Competenze del Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale
   a) provvede al coordinamento dell'attività federale nell'ambito regionale nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dal Consiglio Federale.
   b) promuove e propaganda lo svolgimento dell'attività sportiva nella regione di competenza secondo le direttive dettate dal Consiglio Federale;
   c) amministra i fondi a disposizione con l'obbligo del relativo rendiconto e con l'osservanza delle norme amministrative vigenti;
   d) delibera la relazione annuale del Presidente Regionale relativa alla gestione del Comitato, ovvero, qualora sia dotato di autonomia gestionale e contabile, il bilancio preventivo d'esercizio, da sottoporre al Consiglio federale per l'approvazione;
   e) vigila sulla puntuale osservanza delle norme statutarie e regolamentari nonché di ogni altra disposizione federale da parte degli affiliati e dei tesserati nei limiti della propria competenza territoriale;
   f) organizza ed autorizza le gare nell'ambito del territorio regionale di competenza, in base a quanto disposto dal Consiglio Federale, vigilando sul relativo svolgimento.

Articolo 55 - Il Presidente Regionale

1. Il Presidente Regionale è eletto dall'Assemblea Regionale, a maggioranza assoluta dei voti, con le stesse modalità prescritte per l'elezione del Presidente Federale, in quanto applicabili.
Egli dura in carica per il quadriennio Olimpico e può essere riconfermato nei limiti stabiliti dal successivo articolo 74, comma 2.
Qualora alla carica sia eletto un Atleta o un Tecnico, questi non può praticare le attività della categoria di appartenenza per la durata del mandato.
2. Il Presidente Regionale rappresenta la Federazione ai soli fini sportivi nella regione ed è responsabile, unitamente al Consiglio Regionale, del funzionamento del Comitato Regionale nei confronti dell'Assemblea Regionale e del Consiglio Federale.
3. Il Presidente Regionale, in particolare:
   - convoca l'Assemblea Regionale, salvi i casi espressamente previsti dal presente Statuto;
   - convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale, previa formulazione dell'ordine del giorno;
   - vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate;
   - sottoscrive gli atti del Comitato Regionale, con facoltà di delega delle competenze non esclusive;
   - controlla l'operato di tutti gli organi regionali;
   - svolge funzioni analoghe a quelle del Presidente Federale, in quanto compatibili.
4. Nei casi di estrema urgenza, ed in particolare quando sia necessario provvedere ad atti dovuti ovvero ad adempimenti indifferibili senza che sia possibile la tempestiva convocazione del Consiglio Regionale, il Presidente Regionale può adottare tutti i provvedimenti rientranti nella ordinaria competenza di tale organo, con l'obbligo di sottoporre le decisioni assunte alla ratifica dello stesso nella prima riunione utile successiva, in cui dovrà essere accertata la sussistenza dei presupposti dell'intervento. La mancata ratifica comporta la decadenza dei provvedimenti adottati.
5. In caso di dimissioni o di impedimento, temporaneo o definitivo del Presidente Regionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dettate dal presente Statuto per l'ipotesi di dimissioni o di impedimento del Presidente Federale.

Articolo 56 - La Consulta Regionale degli Atleti

1. Gli Atleti aventi diritto al voto residenti in una stessa regione possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Regionale e presieduta dal Presidente Regionale.
2. L'ordine del giorno è predisposto dai delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 20 atleti.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Regionale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 57 - La Consulta regionale dei Tecnici

1. I Tecnici aventi diritto al voto residenti in una stessa regione possono riunirsi annualmente in una Consulta indetta e convocata dal Presidente Regionale e presieduta dal Presidente Regionale.
2. L'ordine del giorno è predisposto dai delegati rappresentanti della categoria eletti nella regione ovvero in base a espresse richieste sottoscritte da almeno 10 tecnici.
3. La convocazione e la celebrazione avviene senza formalità, ma deve esserne dato avviso presso la sede del Comitato regionale e, ove possibile, con mezzi informatici.
4. La Consulta svolge funzioni propositive e consultive sia nei confronti del Consiglio Regionale, in relazione all'attività federale periferica, sia nei confronti del Consiglio Federale, in relazione all'attività federale nazionale ed internazionale.

Articolo 58 - Il Delegato Regionale

1. Nelle Regioni in cui non sussistano le condizioni prescritte dall'articolo 45 del presente Statuto per l'istituzione del Comitato Regionale, il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale con il compito di rappresentare la Federazione ai soli fini sportivi nei confronti degli enti locali e del CONI regionale di sovraintendere allo svolgimento delle attività federali e promuovere la danza sportiva nell'ambito del territorio di competenza nonché di porre in essere ogni attività necessaria per addivenire alla costituzione del Comitato Regionale.
2. La carica è quadriennale e può essere rinnovata. Il delegato regionale decade in ogni caso a seguito dell'Assemblea Regionale Elettiva celebrata ai sensi dell'articolo 48 comma 2.
3. Al termine del mandato, il Delegato Regionale trasmette al Consiglio Federale una relazione dettagliata sull'attività compiuta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.
4. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato Regionale.

Articolo 59 - Il Delegato Territoriale

1. Il Consiglio Federale, su propria iniziativa o su proposta del Presidente o del Delegato Regionale, nomina un Delegato, con il compito di rappresentare ai soli fini sportivi la Federazione nei confronti degli enti locali e delle Autorità del territorio, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno per assicurare la promozione e lo svolgimento delle attività federali.
2. Il Delegato territoriale:
   - promuove localmente lo sviluppo della danza sportiva, stimolando la costituzione e l'affiliazione di nuovi organismi;
   - sovraintende all'attività federale nell'ambito del territorio di competenza.
3. La carica è quadriennale e può essere rinnovata.
4. Al termine del mandato, il Delegato territoriale trasmette al Consiglio Federale, per il tramite del Presidente o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una relazione dettagliata sull'attività svolta per consentire a tale organo di procedere alle opportune valutazioni e di adottare ogni provvedimento ritenuto necessario.
5. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche la decadenza del Delegato territoriale.

Articolo 60 - Il Revisore dei Conti delle Strutture periferiche

1. Il Consiglio Federale nomina, per i Comitati regionali dotati di autonomia gestionale e contabile, uno o più Revisori dei Conti, iscritti nel registro dei revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia ovvero all'Albo dei Dottori e dei Ragionieri Commercialisti.
2. Il Revisore di cui al precedente comma provvede a svolgere le funzioni previste dall' articolo 40 del presente Statuto, limitatamente ai Comitati Regionali cui sia concessa autonomia gestionale e contabile.
3. Dura in carica quattro anni e può essere rinnovato.

SEZIONE 3 – SETTORI FEDERALI

Articolo 61 - Settore Tecnico Federale

1. Il Settore Tecnico federale è diretto da un Coordinatore del Settore Tecnico nominato dal Consiglio Federale, ed è strutturato secondo quanto disposto nell'apposito Regolamento del Settore Tecnico approvato dal Consiglio Federale.
2. Il Settore Tecnico federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l' inquadramento e l'aggiornamento dei Tecnici Federali

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

3. Il Settore Tecnico federale, inoltre, coordina l'attività dei tecnici federali, nei termini e secondo le modalità previste dal Regolamento Organico e dal Regolamento del Settore Tecnico.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Tecnico è regolato dalle norme del Regolamento Organico e del Regolamento del Settore Tecnico, da sottoporre all'approvazione del CONI.

Articolo 62 - Settore Arbitrale Federale

1. Il Settore Arbitrale federale è diretto da un Coordinatore nominato dalla Commissione Nazionale Arbitrale, ed è strutturato e disciplinato secondo quanto disposto nell'apposito Regolamento del Settore Arbitrale approvato dal Consiglio Federale.
2. Il Settore Arbitrale federale provvede ad elaborare ed a proporre al Consiglio Federale i criteri per la formazione, l'inquadramento e l'aggiornamento degli Ufficiali di Gara nei ruoli federali.
3. Il Settore Arbitrale federale, inoltre, cura la designazione del personale arbitrale nelle gare organizzate o autorizzate dalla FIDS, nei termini e secondo le modalità previsti dal Regolamento del Settore Arbitrale.
4. L'organizzazione ed il funzionamento del Settore Arbitrale è regolato dalle norme del Regolamento del Settore Arbitrale da sottoporre all'approvazione del CONI.

SEZIONE IV - ORGANI DI GIUSTIZIA
Paragrafo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 63 - Principi informatori della Giustizia sportiva e federale

1. La Giustizia sportiva e federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto, del CONI e delle Leggi dello Stato.
2. Il perseguimento del fine di ottenere il rispetto delle norme contenute nello Statuto, nei vari Regolamenti federali, nonché l'osservanza dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, prima fra tutti l'esigenza di una particolare tutela da riservare al concetto di "lealtà" e la decisa opposizione ad ogni forma di "illecito sportivo" sono garantiti con la istituzione di organi di giustizia aventi competenze sia in primo che in secondo grado su tutto il territorio nazionale.
3. Tutti i procedimenti di giustizia assicurano l'effettiva osservanza delle norme dell'ordinamento federale e la piena tutela dei diritti e degli interessi dei tesserati, degli affiliati e degli altri soggetti dal medesimo riconosciuti. Il processo sportivo attua i principi della parità delle parti del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. Nei procedimenti davanti al Giudice Sportivo e nei procedimenti disciplinari non è obbligatoria la difesa tecnica e gli interessati possono stare in giudizio personalmente o essere assistiti e rappresentati da persone di loro fiducia all'uopo nominati. I giudici e le parti cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del processo nell'interesse del regolare svolgimento delle competizioni sportive e dell'ordinato andamento dell'attività federale. La decisione del giudice è motivata e pubblica. Il giudice e le parti redigono i provvedimenti e gli atti in maniera chiara e sintetica. I vizi formali che non comportino la violazione dei principi di cui al presente articolo non costituiscono causa di invalidità dell'atto. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.
4. L'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia si conformano alle disposizioni del Codice di giustizia sportiva emanato dal Consiglio Nazionale del CONI a norma dell'articolo 6, comma 4, lett. b), del relativo Statuto.
5. Gli organi di giustizia e i rappresentanti della Procura federale sono nominati dal Consiglio Federale, previa individuazione dei soggetti da incaricare a cura della Commissione federale di garanzia in conformità di quanto stabilito dall'articolo 5 del Codice di giustizia sportiva. Essi agiscono in condizioni di piena indipendenza, autonomia e riservatezza, assicurate da specifiche norme e durano in carica secondo le disposizioni del Codice di giustizia sportiva.
6. La Commissione federale di garanzia può adottare nei confronti dei componenti degli organi di giustizia e della Procura federale le sanzioni del richiamo e, eventualmente, della rimozione dall'incarico, nel caso di violazione dei doveri di indipendenza e riservatezza, nel caso di grave negligenza nell' espletamento delle funzioni, ovvero nel caso in cui altre gravi ragioni lo rendano comunque indispensabile; in tale ultima ipotesi, la rimozione può anche non essere preceduta dal richiamo.
7. La FIDS assicura i supporti tecnici e materiali per il funzionamento degli Organi di giustizia e dell'ufficio di Procura, individuandone il segretario e le modalità di gestione dei procedimenti. La Federazione, con le modalità disciplinate nei Regolamento di Giustizia, trasmette al CONI tutte le decisioni definitive assunte dagli organi di giustizia e gli eventuali provvedimenti di riabilitazione per l'inserimento nel Registro delle sanzioni disciplinari dell'ordinamento sportivo.
8. Il Regolamento di Giustizia Federale disciplina la riabilitazione, la quale è concessa dalla Corte federale di appello decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta. La riabilitazione estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna.
9. Per quanto riguarda le attribuzioni ed i procedimenti in materia di doping si rinvia alle Norme Sportive

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Antidoping emanate dal CONI.
10. Le procedure degli Organi di Giustizia sono stabilite dal Regolamento di Giustizia Federale.
11. Il Consiglio federale delibera, all'inizio di ogni anno, l'ammontare del contributo per l'accesso ai servizi di giustizia nonché di eventuali depositi cauzionali nei limiti fissati con delibera della Giunta Nazionale del CONI.
12. Sono punibili coloro che, anche se non più tesserati, per i fatti commessi in costanza di tesseramento si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di altra disposizione loro applicabile.

Articolo 64 - Provvedimenti di clemenza
1. Il Presidente Federale, sentito il Consiglio federale può deliberare la concessione della grazia in favore di tesserati che abbiano scontata almeno la metà della pena e non meno di cinque anni, nei casi di radiazione, dall'adozione della sanzione definitiva.
2. Il Consiglio Federale, su proposta del Presidente Federale, può concedere amnistia o indulto.
3. I provvedimenti di amnistia, grazia ed indulto non sono applicabili nei confronti delle sanzioni per violazione delle Norme Sportive Antidoping.

Articolo 65 - Vincolo di giustizia
1. I provvedimenti adottati dagli Organi della Federazione hanno piena e definitiva efficacia, nell'ambito dell'ordinamento federale, nei confronti di tutti gli affiliati e i tesserati.
2. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Articolo 66 - Arbitrato federale
1. Gli affiliati e i tesserati della Federazione rimettono a un giudizio arbitrale definitivo la risoluzione delle controversie su rapporti interindividuali meramente patrimoniali ai sensi dell'articolo 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza degli Organi di Giustizia.
2. Il Collegio Arbitrale è costituito dal Presidente e da due membri. Questi ultimi,
nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente. In difetto di accordo la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale e la nomina dell'arbitro di parte, ove questa non vi abbia provveduto, è demandata al Presidente della Corte federale di appello.
3. Gli arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, definiscono la controversia mediante determinazione contrattuale a norma dell'articolo 808-ter
c.p.c. il lodo è deliberato a maggioranza dei voti ed il dispositivo deve essere sottoscritto da tutti i componenti. È comunque valido se sottoscritto dalla maggioranza, purché si dia atto che è stato deliberato con la presenza di tutti i componenti, con l'espressa dichiarazione che l'altro componente non ha potuto o voluto sottoscriverlo.
4. Il lodo deve essere pronunziato entro 90 giorni dalla comunicazione della nomina fatta al Presidente, e per l'esecuzione, le cui modalità sono stabilite nel lodo stesso, deve essere depositato da parte del Presidente entro 10 giorni dalla sottoscrizione presso il Segretario degli organi di giustizia; quest'ultimo ne dovrà dare tempestiva comunicazione alle parti.
5. L'inosservanza della presente disposizione o del lodo può comportare l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Paragrafo II- ORGANI DI GIUSTIZIA

Articolo 67 - Organi di Giustizia della FIDS
1. Gli organi di giustizia sono:
- il Giudice Sportivo;
- la Corte sportiva di appello;
- il Tribunale federale;
- la Corte federale di appello.

Articolo 68 - Il Giudice Sportivo
1. Il Giudice Sportivo è organo di giustizia monocratico. Il relativo Ufficio si compone di un Giudice Effettivo e di più supplenti. Il Giudice effettivo e i supplenti sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente, tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal medesimo Consiglio federale e a seguito di invito pubblico a manifestare interesse formulato dalla Federazione. Il Consiglio federale determina altresì i criteri di designazione dei supplenti, eventualmente preponendo uno di questi anche a singoli campionati o competizioni. Il Giudice effettivo e i supplenti durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte.
2. Il Giudice sportivo pronuncia in prima istanza, senza udienza e con immediatezza su tutte le questioni connesse allo svolgimento delle gare.
3. Il Giudice sportivo è competente per tutti i campionati e le competizioni organizzati dalla FIDS. Avverso le sue decisioni è sempre ammesso reclamo alla Corte sportiva di appello.

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

4. Il procedimento è regolato dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 69 - La Corte Sportiva di appello
1. La Corte Sportiva di appello giudica in seconda istanza sui reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo ed è competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione dei medesimi giudici.
2. Le funzioni della Corte Sportiva di appello sono svolte dai medesimi componenti del Tribunale Federale.
3. La Corte Sportiva di appello giudica in composizione collegiale con numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
4. I procedimenti sono regolati dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 70 - Il Tribunale federale
1.Il Tribunale Federale, ferme le attribuzioni di cui allo Statuto, giudica in primo grado su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento federale in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi al Giudice sportivo.
2. I componenti del Tribunale federale che svolgono altresì le funzioni di all'articolo 69, sono nominati in numero complessivo non superiore a nove dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, in conformità delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale, nel limite numerico già stabilito, indica, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente, di vice-presidente, di membro effettivo e di supplente.
4. Il Tribunale federale giudica in composizione collegiale e col numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione ovvero si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione.
5. I procedimenti sono regolati dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

Articolo 71 - La Corte federale di appello
1. La Corte federale di appello è competente per il giudizio di impugnazione delle decisioni del Tribunale federale, previo reclamo della parte interessata. È competente a decidere altresì sulle istanze di ricusazione dei componenti del medesimo Tribunale.
2. I componenti della Corte federale di appello sono nominati dal Consiglio federale, su proposta del Presidente tra i soggetti dichiarati idonei dalla Commissione federale di garanzia, in conformità delle disposizioni del Codice di giustizia sportiva. Essi durano in carica quattro anni e il loro mandato non può essere rinnovato per più di due volte. Il Consiglio federale ne individua il numero non superiore a nove indicando, altresì, colui che svolge le funzioni di presidente, di Vice Presidente, di membro effettivo e di supplente.
3. La Corte federale di appello giudica in composizione collegiale, con un numero invariabile di tre componenti. Del collegio non può far parte alcun componente che abbia obbligo di astensione o si trovi in altra situazione di incompatibilità comunque determinata. In nessun caso il collegio può delegare singoli componenti per il compimento delle attività di istruzione o trattazione. La Corte federale di appello giudica altresì nei procedimenti per revisione ed esercita le altre competenze previste dalle norme federali.
4. I procedimenti sono regolati dalle disposizioni del Regolamento di giustizia.

TITOLO IV
ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI ED INCOMPATIBILITA'

Articolo 72 - Requisiti di eleggibilità
1. Per essere eletti alle cariche federali previste dal presente Statuto è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) cittadinanza italiana;
b) maggiore età;
c) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori ad un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno;
d) non avere riportato nell'ultimo decennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiore ad un anno da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o di Discipline Sportive Associate ed Enti di promozione Sportiva, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
e) non aver subito sanzioni a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA;
f) per rappresentare gli atleti e i tecnici, essere attualmente in attività o essere stati tesserati per almeno

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

due anni nell'ultimo decennio alla data di celebrazione dell'Assemblea, potendo vantare, per gli atleti, la partecipazione ad almeno un Campionato Italiano in una delle discipline riconosciute e, per i tecnici, il regolare inserimento nei ruoli federali;

g) essere regolarmente tesserato alla data di presentazione della candidatura.

Il Presidente e i componenti del Consiglio Federale devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI.

2. Sono ineleggibili alle cariche federali:
   - tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale e/o imprenditoriale, svolta in nome proprio e/o in nome altrui, direttamente collegata alla gestione della FIDS;
   - quanti abbiano in essere controversie giudiziarie con il CONI e/o la FIDS;
   - i soggetti colpiti dal provvedimento della radiazione, fatta salva la riabilitazione;
   - coloro che, concluso un mandato in qualità di dirigente, non abbiano adempiuto all'impegno dichiarato con la candidatura di cui al successivo art. 75.3.

3. Sono eleggibili alla carica di componente del Collegio dei Revisori dei Conti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) d) ed e) e che siano iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili o al Registro dei Revisori Contabili, anche se non tesserati.

4. Il mancato possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, accertato successivamente all'elezione ovvero il venire meno di anche uno solo di tali requisiti nel corso del mandato comporta l'immediata decadenza dalla carica.

5. I requisiti prescritti dalle lettere a), b), c), d), e) e g) del precedente comma 1 sono necessari anche per la nomina alle cariche federali.

Articolo 73 - Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali o periferici è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva, centrale o periferica.

2. Le cariche di Presidente Federale, di Consigliere Federale, di Revisore Conti e di componente degli organi di giustizia sono incompatibili con qualsiasi altra carica, federale o presso società sportive affiliate, elettiva o di nomina, centrale o periferica, nell'ambito della FIDS.

3. La carica di Presidente Federale e di consigliere federale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal CONI.

Tutte le cariche periferiche sia elettive che di nomina sono incompatibili con qualsiasi carica rivestita presso altri Organismi sportivi riconosciuti dal CONI.

4. È incompatibile con le cariche federali elettive la qualifica di ufficiale di gara, salvo che gli interessati non siano stati collocati fuori quadro, in base alle disposizioni del Settore arbitrale federale, prima della presentazione della candidatura.

5. È incompatibile l'esercizio contestuale, ancorché svolto in diverse circoscrizioni territoriali, della qualifica di tecnico e di quella di ufficiale di gara.

6. Sono considerati incompatibili con le cariche che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazione di permanente conflitto di interessi, anche per ragioni economiche, con l'organo nel quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto d'interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti, il soggetto interessato non deve prendere parte agli uni o agli altri.

7. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa.

8. In caso di mancata opzione, l'interessato decade automaticamente dall'ultima carica assunta.

9. Le cariche rimaste vacanti a seguito dell'opzione sono assegnate al candidato risultato primo dei non eletti nella graduatoria delle votazioni.

Articolo 74 - Durata delle cariche

1. Le cariche federali hanno la durata di quattro anni, coincidente con la durata del quadriennio olimpico, e cessano comunque alla scadenza di esso, anche nel caso in cui nel corso di tale periodo siano state indette nuove elezioni per sostituire i componenti degli organi venuti meno per una qualunque causa, fatto salvo quanto previsto al precedente art.16.5.

2. I componenti degli organi direttivi, nazionali e territoriali, non possono svolgere più di tre mandati.

Articolo 75 - Candidature e compilazione delle liste

1. I tesserati in possesso dei requisiti previsti dal presente Statuto che intendono concorrere a cariche federali elettive devono presentare la propria candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi.

2. Le candidature devono pervenire sottoscritte, con allegata copia di un documento di identità in corso di validità, almeno 40 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea, alla Segreteria Generale se trattasi di carica centrale ovvero, se trattasi di cariche periferiche, almeno 20 giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea al competente Comitato Regionale, con le seguenti modalità:

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

a) consegna di lettera a mano, nelle ore d'ufficio, con contestuale annotazione sul protocollo generale;
b) invio di lettera raccomandata per il tramite del servizio postale nazionale o altro servizio di recapito, facendo comunque fede il timbro postale di arrivo ovvero la ricevuta di consegna;
c) a mezzo PEC.

3. L'interessato deve dichiarare sotto la propria responsabilità, a pena di irricevibilità della candidatura, il possesso dei requisiti di eleggibilità di cui all'articolo 72 del presente Statuto.
I dirigenti di ASA, così tesserati, devono altresì dichiarare l'impegno, in caso di elezione, a completare obbligatoriamente la formazione di base quale dirigente federale secondo i programmi previsti dal Consiglio Federale.
4. La Segreteria Generale o il competente Comitato Regionale o il Delegato Regionale provvede alla compilazione di apposite liste delle candidature ritualmente proposte, suddivise per le cariche da eleggere ed in ordine alfabetico. Le candidature sono pubblicate sul sito internet federale, con *link* diretto dalla *home page*, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Nazionale elettiva e almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea Regionale elettiva. Avverso il provvedimento che respinge le candidature per l'Assemblea Nazionale, è ammessa impugnazione. A pena di inammissibilità, l'impugnazione è proposta entro 7 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale e secondo le modalità e le procedure previste con regolamento emanato dalla Giunta Nazionale del CONI. Avverso il provvedimento che respinge le candidature per l'Assemblea Regionale, è ammessa impugnazione a pena di inammissibilità, entro 3 giorni dalla pubblicazione sul sito internet federale, secondo le modalità e le procedure previste dal regolamento Organico federale.
5. Per l'eleggibilità alle cariche federali devono essere presentate candidature individuali. Non è consentita la presentazione della candidatura per più di una carica elettiva.
6. La candidatura per la elezione a Delegato per la componente atleta o tecnico all'Assemblea Nazionale può essere presentata per una sola delle due componenti.
7. La candidatura per la elezione a Consigliere Federale per la componente affiliati all'Assemblea Nazionale è esclusa per coloro che risultino tesserati per la componente atleti o tecnici.

TITOLO V
PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Articolo 76 - Patrimonio

1. Il patrimonio della FIDS è costituito da:
a) immobilizzazioni, distinte in immateriali, materiali e finanziarie;
b) attivo circolante, distinto in crediti, attività finanziarie e disponibilità liquide;
c) patrimonio netto;
d) debiti e fondi.
2. Di esso fa parte, oltre al patrimonio esistente, ogni futuro suo incremento.
3. Tutti i beni oggetto del patrimonio devono risultare da un libro inventario aggiornato all'inizio di ogni anno, tenuto dalla Segreteria Generale e debitamente vistato dal Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 77 - Mezzi di finanziamento

1. Alle spese occorrenti per il funzionamento della FIDS si provvede con le entrate derivanti:
a) da eventuali contributi del CONI e di altri enti e/o società pubblici o privati;
b) dalle quote di affiliazione e tesseramento;
c) dai proventi delle manifestazioni sportive;
d) dalla gestione dei servizi e dalla cessione di beni in favore degli associati;
e) da donazioni a qualunque titolo erogate da privati, enti o società ed accettate con delibera dal Consiglio Federale;
f) dai proventi derivanti da tutte le altre attività istituzionali, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tasse, multe e penalità eventualmente inflitte ai tesserati o agli affiliati;
g) dai proventi di ogni altra attività strumentale, anche commerciale, purché finalizzata al raggiungimento degli scopi istituzionali.

Articolo 78 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio economico e finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. Il bilancio d'esercizio della FIDS è unico e rappresenta la situazione patrimoniale ed il conto economico.

Articolo 79 - Gestione Amministrativa

1. La gestione delle attività amministrative si svolge in base al preventivo annuale, redatto nel rispetto dei principi contabili economico patrimoniali, approvato dal Consiglio Federale entro il 30 novembre di ciascun anno. Questo è trasmesso al CONI nel termine prefissato, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori

CONI Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

dei Conti e del Presidente Federale in conformità alle disposizioni emanate dal CONI stesso.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno successivo alla data di chiusura, il bilancio d'esercizio, redatto nel rispetto dei principi contabili economico patrimoniali, corredato con le relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti e del Presidente Federale, è deliberato dal Consiglio Federale nei termini e con le modalità stabilite dal CONI ed è trasmesso allo stesso per l'approvazione della Giunta Nazionale. In caso di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti o di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale, deve essere convocata l'Assemblea Nazionale, con le modalità indicate all'articolo 16 dello Statuto.
3. La gestione delle attività amministrative è disciplinata da apposito regolamento approvato dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto eventualmente stabilito dal CONI.
4. Il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo annuale con le relazioni illustrative, dopo l'approvazione del CONI, devono essere trasmessi a tutte le società ed associazioni aventi diritto a voto, e, entro quindici giorni, pubblicati sul sito internet della Federazione, in apposita sezione prontamente rintracciabile. Nella medesima sezione sono altresì pubblicati il bilancio di previsione dell'esercizio corrente e i bilanci d'esercizio dell'ultimo triennio.
5. Ove la FIDS costituisca società strumentali allo svolgimento dei propri compiti, il loro bilancio deve essere pubblicato e allegato al bilancio federale anche ai fini dell'approvazione di quest'ultimo da parte del CONI.
6. La revisione dei bilanci della Federazione e delle società da questa partecipate è curata da primaria società di revisione.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 80 - Disposizioni transitorie
1. Il Presidente federale, i presidenti regionali e provinciali, i componenti del Consiglio federale e dei consigli regionali e provinciali in carica alla data di entrata in vigore della l. 11 gennaio 2018, n. 8, che abbiano già raggiunto il limite di tre mandati di cui agli artt. 35, comma 1, e 74, comma 2, del presente Statuto, possono svolgere, se eletti, un ulteriore mandato, ma il presidente uscente candidato è confermato qualora raggiunga una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 comma 4 della L. 8/2018, nell'ipotesi prevista al precedente comma, il Presidente federale uscente, per essere confermato, oltre a una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi, deve comunque raggiungere quella prevista all'articolo 36. In presenza di più di due candidati, qualora la prima votazione non consenta di eleggere un presidente, è svolta una seconda votazione, alla quale il presidente uscente può concorrere soltanto se, alla prima, abbia conseguito la maggioranza prevista all'articolo 36 e nella quale il presidente uscente è eletto se raggiunge comunque, oltre a quella di cui all'articolo 36, una maggioranza non inferiore al 55 per cento dei voti espressi. Qualora all'esito di tali votazioni nessuno dei candidati consegua il numero di voti necessario per essere eletto alla carica di presidente, si dovrà celebrare una nuova Assemblea elettiva e il presidente uscente non è più candidabile.

Articolo 81 - Disposizioni finali
Le norme statutarie entrano in vigore una volta completato l'iter approvativo di legge.

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Sommario

Articolo 1 - Costituzione e scopi 1
Articolo 2 - Durata e sede 2
Articolo 3 - Compiti e funzioni 2
Articolo 4 - Soggetti affiliati 3
Articolo 5 - Requisiti per l'affiliazione 3
Articolo 6 - Doveri degli affiliati 3
Articolo 7 - Diritti degli affiliati 4
Articolo 8 - Rinnovo dell'affiliazione 4
Articolo 9 - Cause di cessazione dell'affiliazione 4
Articolo 10 - Soggetti tesserati 4
Articolo 11 - Doveri dei tesserati 5
Articolo 12 - Diritti dei tesserati 5
Articolo 13 - Durata e cessazione 5
Articolo 14 - Organi e settori della FIDS 6
Articolo 15 - Composizione 6
Articolo 16 - Attribuzioni dell'Assemblea Nazionale Generale 6
Articolo 17 - L'Assemblea Nazionale di Categoria. Composizione ed attribuzioni 7
Articolo 18 - Modalità di convocazione 7
Articolo 19 - Validità 8
Articolo 20 - Commissione Verifica Poteri 8
Articolo 21 - Rappresentanza in assemblea delle tre componenti dei soggetti federali 8
Articolo 22 - Attribuzione dei voti alle componenti affiliati, atleti e tecnici 8
Articolo 23 - Partecipazione all'Assemblea e diritto di voto 8
Articolo 24 - Deleghe 9
Articolo 25 - Svolgimento 9
Articolo 26 - Votazione e deliberazioni 9
Articolo 27 - Modifiche allo Statuto 10
Articolo 28 - Proposta di scioglimento della FIDS 10
Articolo 29 - Composizione 10
Articolo 30 - Elezione dei consiglieri 11
Articolo 31 - Attribuzioni 11
Articolo 32 - Convocazione e validità delle deliberazioni 12
Articolo 33 - Decadenza 12
Articolo 34 - Integrazione 13
Articolo 35 - Attribuzioni 13
Articolo 36 - Modalità di elezione 14
Articolo 37 - Composizione ed attribuzioni 14
Articolo 38 - Modalità di funzionamento 14
Articolo 39 - Composizione 14
Articolo 40 - Attribuzioni 14
Articolo 41 - Modalità di funzionamento 15
Articolo 42 - La Consulta dei Presidenti degli Organi Periferici 15
Articolo 43 - Leghe e Associazioni di categoria 15
Articolo 44 - Commissione federale di garanzia 15
Articolo 45 - Il Segretario Generale 16
Articolo 46 - La Procura Federale 16
Articolo 47 - Strutture territoriali 17
Articolo 48 - Comitati Regionali 17
Articolo 49 - L'Assemblea Regionale 18
Articolo 50 - Attribuzioni dell'Assemblea Regionale 18
Articolo 51 - Elezione regionale dei delegati di categoria 18
Articolo 52 - Convocazione, validità e svolgimento dell'Assemblea Regionale 18

CONI
Copia Conforme all'originale
Segreteria Organi Collegiali
Alessandro Cherubini

Articolo 53 - Il Consiglio Regionale 18
Articolo 54 - Competenze del Consiglio Regionale 19
Articolo 55 - Il Presidente Regionale 19
Articolo 56 - La Consulta Regionale degli Atleti 19
Articolo 57 - La Consulta regionale dei Tecnici 20
Articolo 58 - Il Delegato Regionale 20
Articolo 59 - Il Delegato Territoriale 20
Articolo 60 - Il Revisore dei Conti delle Strutture periferiche 20
Articolo 61 - Settore Tecnico Federale 20
Articolo 62 - Settore Arbitrale Federale 21
Articolo 63 - Principi informatori della Giustizia sportiva e federale 21
Articolo 64 - Provvedimenti di clemenza 22
Articolo 65 - Vincolo di giustizia 22
Articolo 66 - Arbitrato federale 22
Articolo 67 - Organi di Giustizia della FIDS 22
Articolo 68 - Il Giudice Sportivo 22
Articolo 69 - La Corte Sportiva di appello 23
Articolo 70 - Il Tribunale federale 23
Articolo 71 - La Corte federale di appello 23
Articolo 72 - Requisiti di eleggibilità 23
Articolo 73 - Incompatibilità 24
Articolo 74 - Durata delle cariche 24
Articolo 75 - Candidature e compilazione delle liste 24
Articolo 76 - Patrimonio 25
Articolo 77 - Mezzi di finanziamento 25
Articolo 78 - Bilancio d'esercizio 25
Articolo 79 - Gestione Amministrativa 25
Articolo 80 - Disposizioni transitorie 26
Articolo 81 - Disposizioni finali 26